



Il presente verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Demetrio DELFINO



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Giovanna A. ACQUAVIVA




CITTA' DI REGGIO CALABRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 8 del 26 FEBBRAIO 2018

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **ventisei** del mese di **febbraio**, alle ore **11.30**, nella sala delle Adunanze consiliari presso Palazzo San Giorgio, a seguito di convocazione del Presidente del Consiglio prot. n. **27988** del **16.02.2018** si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria di prima convocazione. Presiede la seduta il Presidente del Consiglio, Sig. **Demetrio DELFINO**. Risultano presenti il Sindaco e n. **25** Consiglieri, come dal seguente prospetto:

PARERE FAVOREVOLE In ordine alla regolarità tecnica (Art.49 del T.U. 18/8/2000, n.267) IL RESPONSABILE Dott.ssa Giovanna A. Acquaviva 	PARERE FAVOREVOLE In ordine alla regolarità contabile (Art.49 del T.U. 18/8/2000, n.267) IL RESPONSABILE
--	---

N. 2297 Reg.


Si certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio online ai sensi dell'art. 32, comma 1, legge 18 giugno 2009, n. 69, e vi rimarrà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi.

Reggio Calabria, li 29 MAR 2018

L'INCARICATO



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Giovanna A. ACQUAVIVA



Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi a partire dal _____, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

è divenuta efficace il _____:

Perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs 18/8/2000, N.267.

Perché decorso il 10° giorno dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del D.Lgs 18/8/2000, N.267.

Reggio Calabria, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Giovanna A. ACQUAVIVA

N.	Cognome e Nome	Presenza	N.	Cognome e Nome	Presenza
1	FALCOMATA' Giuseppe - Sindaco	SI	25	DATTOLA Lucio	SI
2	ALBANESE Rocco	SI	26	CARACCILO Maria Antonietta	NO
3	BOVA Filippo	SI	27	D'ASCOLI Giuseppe	SI
4	BRUNETTI Paolo	SI	28	DATTOLA Luigi	NO
5	BURRONE Filippo	SI	29	IMBALZANO Pasquale	SI
6	CASTORINA Antonino	SI	30	MAIOLINO Antonino	SI
7	DELFINO Demetrio	SI	31	MATALONE Antonino	SI
8	GANGEMI Francesco	NO	32	PIZZIMENTI Antonio	SI
9	IACHINO Nancy	SI	33	RIPEPI Massimo Antonio	NO
10	IMBALZANO Emiliano	NO			
11	LATELLA Giovanni	SI			
12	MARINO Demetrio	SI			
13	MARRA Vincenzo	SI			
14	MARTINO Demetrio	SI			
15	MAURO Riccardo	SI			
16	MILETO Antonino	SI			
17	MINNITI Giovanni	SI			
18	MISEFARI Valerio	SI			
19	NOCERA Antonino	NO			
20	PARIS Nicola	SI			
21	QUARTUCCIO Filippo	SI			
22	RUVOLO Antonio	NO			
23	SERA Giuseppe Francesco	SI			
24	SERRANO' Paola Maria	SI			

Sono altresì presenti alla seduta senza diritto di voto, gli assessori Sigg.ri: Neri Armando, Zimbalatti Antonino, Nucera Anna, Nucera Lucia Anita, Anghelone Saverio, Marino Giuseppe e Calabrò Irene Vittoria. Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa **Giovanna A. ACQUAVIVA** incaricata della redazione del verbale. Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Aprè la discussione sull'argomento posto al 1° punto dell'Odg avente ad oggetto "APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI" e riferisce all'aula che sono stati presentati n. 31 emendamenti da parte della maggioranza e n. 6 emendamenti da parte della minoranza.

Prende la parola il consigliere Martino che relaziona in merito.

Si procede quindi alla lettura dei singoli emendamenti, prima i 31 presentati dalla maggioranza e poi gli altri 6 presentati dalla minoranza (dal n. 32 al n. 37).

1° EMENDAMENTO - Art. 5 comma 7 dopo ... è voto palese espresso dalla maggioranza ... aggiungere ... dei due terzi dei componenti.

2° EMENDAMENTO - Il presente articolo 14 **sostituisce la versione presente nell'atto in epigrafe:**

Art. 14 - Dotazioni di fondi

1. Il bilancio comunale, nel rispetto dei vincoli di legge e della disponibilità, prevede annualmente un apposito fondo annuo per il finanziamento delle spese riconducibili allo svolgimento delle attività istituzionali dei Gruppi consiliari, fondo che viene assegnato secondo i criteri e le modalità previsti dallo Statuto e dal presente Regolamento.
2. Il fondo annuo di cui al precedente comma è ripartito, in anticipazione, ogni semestre, fra tutti i Gruppi secondo i criteri di seguito riportati:
 - a. 1/3 del fondo complessivo è diviso per il numero dei Gruppi;
 - b. 2/3 del fondo complessivo è suddiviso per il numero dei Consiglieri, con attribuzione a ciascun gruppo della quota rapportata al numero dei Consiglieri componenti il Gruppo stesso.
3. Con determinazione dirigenziale, in base ai criteri di cui al comma precedente e seguente, si provvede all'assegnazione della quota spettante ai Gruppi.
4. La ripartizione del fondo tiene conto, tempo per tempo e secondo il parametro del pro-die, della dimensione numerica dei criteri di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 2. In caso di variazione, in diminuzione o aumento, del fondo assegnato rispetto a quanto spettante, nel successivo quadrimestre si provvede a rettificare. La gestione della spesa avviene a cura dello stesso dirigente di cui al comma 3. Prima di procedere alla ripartizione semestrale, il dirigente e ciascun Capogruppo sottoscrivono il rendiconto di periodo ai fini della pubblicazione sul sito dell'Amministrazione.
5. Il Presidente del Consiglio Comunale rende pubblico semestralmente ed annualmente e, in questo caso, in occasione dell'approvazione del conto consuntivo del Comune, il quadro riassuntivo delle spese sostenute dai Gruppi consiliari nell'anno precedente, con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza del sito comunale.

3° EMENDAMENTO - Il presente articolo 15 **sostituisce la versione presente nell'atto in epigrafe:**

Art. 15 - Modalità di utilizzo dei fondi

1. Il fondo assegnato ai Gruppi, determinato con le modalità di cui all'articolo precedente, utilizzato per le seguenti spese connesse alle finalità istituzionali dell'Ente, al ruolo istituzionale dei gruppi medesimi ed all'espletamento del mandato del Consigliere:
 - a) per la promozione dell'attività, incluse le azioni pubblicitarie e l'organizzazioni di incontri pubblici e connesse spese;
 - b) per la fruizione di contenuti informativi di tipo giornalistico, quotidiani e/o periodici, o per l'acquisto di pubblicazioni specialistiche edite in una delle funzioni di competenza dell'Ente.

uniformità, secondo le rispettive competenze, conformemente a quanto previsto dagli articoli 114, 117, sesto comma, e 118 della Costituzione.

5. Il potere normativo è esercitato anche dalle unioni di Comuni, dalle Comunità montane e isolane.

6. Fino all'adozione dei regolamenti degli enti locali, si applicano le vigenti norme statali e regionali, fermo restando quanto previsto dal presente articolo.

VISTI:

- ✓ il testo del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari che si compone di n.89 articoli;
- ✓ il parere favorevole espresso dalla Commissione Consiliare competente, giusta nota prot. n. 43551 del 17.03.2016;
- ✓ l'art. 42 del DLgs 267/2000 che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza dell'adozione del presente atto;

ACQUISITO il parere del Responsabile del Servizio competente in merito alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che si prescinde dal parere di regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta impegno di spesa per l'Amministrazione Comunale;

RITENUTO pertanto necessario procedere all'approvazione del suddetto Regolamento;

PRESO ATTO dell'esito della votazione sopra riportata e proclamato dal Presidente

DELIBERA

di approvare il "Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari" che si compone di n. 89 articoli e che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

di disporre:

- ✓ la duplice pubblicazione, all'Albo Pretorio, del Regolamento come sopra approvato, ai sensi dell'art.124 c.3 dello Statuto comunale e per la durata di quindici giorni, dopo che la presente deliberazione sia divenuta esecutiva;
- ✓ la pubblicazione del Regolamento sul sito istituzionale;

di disporre, altresì, che:

- ✓ copia del medesimo venga depositato presso l'ufficio segreteria a disposizione del pubblico perché chiunque vi abbia interesse possa prenderne visione o estrarne copia;
- ✓ copia del regolamento venga consegnata a ciascun consigliere comunale, agli assessori ed ai dirigenti.



(DATTOLA Lucio, D'ASCOLI, IMBALZANO Pasquale, MAIOLINO, MATALONE E PIZZIMENTI), **voti contrari 18** (FALCOMATA', ALBANESE, BOVA, BURRONE, CASTORINA, DELFINO, IACHINO, LATELLA, MARINO, MARRA, MARTINO, MAURO, MILETO, MINNITI, PARIS, QUARTUCCIO, SERA E SERRANO'; **astenuiti 0**.

Il Presidente del Consiglio pone quindi in votazione, per appello nominale su richiesta di 3 consiglieri di minoranza, la delibera in discussione, che viene approvata **a maggioranza** dai 24 presenti in aula, con **voti favorevoli 18** (FALCOMATA', ALBANESE, BOVA, BURRONE, CASTORINA, DELFINO, IACHINO, LATELLA, MARINO, MARRA, MARTINO, MAURO, MILETO, MINNITI, PARIS, QUARTUCCIO, SERA E SERRANO'; **voti contrari 6** (DATTOLA Lucio, D'ASCOLI, IMBALZANO Pasquale, MAIOLINO, MATALONE E PIZZIMENTI); **astenuiti 0**.

IL PRESIDENTE ne proclama l'esito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 38 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267 "Consigli Comunali e Provinciali", prevede, tra l'altro, che il funzionamento dei Consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo Statuto, è disciplinato dal Regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tal fine il sindaco;

VISTO che ai sensi dell'art. 7 dello stesso T.U.E.L. "Regolamenti", nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il Comune e la Provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni;

CONSIDERATO che l'articolo 117, comma 6, della Costituzione nella sua formulazione innovata dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, configura in capo agli enti locali potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite;

VISTO l'articolo 4 - Attuazione dell'articolo 114, secondo comma, e dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione in materia di potestà normativa degli enti locali - della Legge 5 giugno 2003, n. 131 "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3" che dispone testualmente:

1. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà normativa secondo i principi fissati dalla Costituzione. La potestà normativa consiste nella potestà statutaria e in quella regolamentare.

2. Lo statuto, in armonia con la Costituzione e con i principi generali in materia di organizzazione pubblica, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge statale in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, stabilisce i principi di organizzazione e funzionamento dell'ente, le forme di controllo, anche sostitutivo, nonché le garanzie delle minoranze e le forme di partecipazione popolare.

3. L'organizzazione degli enti locali è disciplinata dai regolamenti nel rispetto delle norme statutarie.

4. La disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane è riservata alla potestà regolamentare dell'ente locale, nell'ambito della legislazione dello Stato o della Regione, che ne assicura i requisiti minimi di

2. Alla gestione contabile dei fondi di cui al comma 1 si applica il regolamento relativo ai fondi economici.

4° EMENDAMENTO - All'articolo 18 dell'atto in epigrafe dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti 3, 4 e 5:

3. Ciascuna Commissione permanente è formata secondo la seguente articolazione:

- a. da un Consigliere per Gruppo;
- b. da un Consigliere per ogni Gruppo composto da 3 a 5 Consiglieri;
- c. da un Consigliere per ogni Gruppo composto da 4 a 6 Consiglieri;
- d. da un Consigliere per ogni Gruppo composto da oltre 7 Consiglieri.

4. Nel caso, l'applicazione della formulazione del comma che precede non consegna la superiore rappresentanza numerica della maggioranza, rispetto alla minoranza, con almeno due unità, questa deve essere assicurata con l'integrazione di ulteriori due Consiglieri nominati dalla maggioranza.

5. E' istituita, inoltre, la Commissione speciale permanente per il controllo sulla ragioneria, composta da due consiglieri effettivi e due supplenti di maggioranza, da un consigliere effettivo e uno supplente di minoranza, da tre rappresentanti dell'utenza. La Commissione è presieduta dal consigliere effettivo di minoranza. Il quorum per la validità della seduta è di due componenti. In assenza del presidente ne svolge le funzioni il consigliere anziano come individuato dall'art. 36 dello Statuto.

5° EMENDAMENTO - All'articolo 19 dell'atto in epigrafe il comma 3 è sostituito dal seguente: Le Commissioni consiliari di cui ai commi 1 e 2 sono composte secondo il combinato disposto di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 18, ferma l'applicazione dell'articolo 89 comma 2.

6° EMENDAMENTO - All'articolo 20 dell'atto in epigrafe il comma 1 è sostituito dal seguente: Le Commissioni consiliari permanenti sono composte ai sensi dell'articolo 19 comma 3.

7° EMENDAMENTO - All'articolo 37 dell'atto in epigrafe è inserito il comma 6: Previo assenso e disciplina dell'Ufficio di Presidenza, talune riunioni possono essere trasmesse in diretta streaming.

8° EMENDAMENTO - Al Comma 5 dell'art. 37 dopo ... agli organi di informazione cittadini ... si aggiunge: per tramite dell'ufficio Stampa.

9° EMENDAMENTO - L'articolo 38 dell'atto in epigrafe è integrato con il seguente comma 3 bis: Ferme le previsioni di cui al Regolamento approvato con deliberazione Consiliare n. 95 del 29.12.2016, spetta alle Commissioni decidere sui soggetti da consultare nonché sulle modalità della consultazione.

10° EMENDAMENTO - All'articolo 42 dell'atto in epigrafe è sostituito il comma 5 con il seguente testo: Al fine di esercitare compiutamente la propria attività di indirizzo e di controllo, ogni Consigliere sarà dotato di una tessera di riconoscimento con foto che consentirà il libero accesso a proprietà e beni dell'Amministrazione comunale destinati ad uso o servizio pubblico o a proprietà, beni e mezzi che per l'Amministrazione comunale svolgono un servizio pubblico, secondo le modalità e le limitazioni disciplinate dalla Giunta. In proposito, si dettano i seguenti indirizzi:

- a. la libera fruizione del servizio pubblico di trasporto urbano potrà avvenire una sola volta a settimana;
- b. il libero accesso nelle strutture comunali potrà avvenire esclusivamente quando queste non siano state concesse a terzi.

11° EMENDAMENTO - Art. 43 Interrogazioni e interpellanze:

punto 2: sostituire due interrogazioni con ... una interrogazione o interpellanza;

punto 3: primo periodo "è dedicata un'ora"; ultimo periodo, sostituire otto con ... quattro;

punto 9: sostituire entro prime due ore con ... entro la prima ora.

12° EMENDAMENTO - Art. 51 (art. 49 del regolamento emendato) comma 6 la parola giustifica è sostituita con ... giustificata;

il comma 6 - lettera c è sostituito con ... il consigliere adduca comprovate ragioni di studio, lavoro o personali.

13° EMENDAMENTO - All'articolo 52 (art. 50 del regolamento emendato) dell'atto in epigrafe è inserito il seguente comma 6: Nel giorno di convocazione del Consiglio comunale presso l'aula "P. Battaglia", tre rintocchi del campanile di Palazzo San Giorgio ne segneranno l'orario di inizio prestabilito.

14° EMENDAMENTO - Art. 56 (art. 54 del regolamento emendato) comma 6 lettera c: I termini interrogazione e interpellanze sono cassate.

15° EMENDAMENTO - Art. 57 (art. 55 del regolamento emendato) comma 3 lettera e: Il comma 3 lettera e... agli organi di informazione ... è sostituito con: ... all'ufficio Stampa per la diffusione agli organi di informazione.

16° EMENDAMENTO - L'articolo 66 (art. 64 del regolamento emendato) dell'atto in epigrafe è sostituito dal seguente:

Art. 66 - Comportamento del pubblico e accredito e comportamento dei giornalisti

1. Il pubblico ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio Comunale:

- a) deve essere identificato e le rispettive generalità essere trascritte in apposito registro custodito dalla Segreteria Generale;
- b) presenza dall'apposito spazio allo stesso riservato:
 - i. a viso scoperto, indossando un abbigliamento consono, mantenendo un comportamento civile ed educato;
 - ii. rimanendo in silenzio ed astenendosi da ogni manifestazione di comunicazione verbale, non verbale o scritta;
 - iii. se in possesso di apparecchio di telefonia cellulare, questi deve essere silenziato e non può essere utilizzato, al pari di ogni altra apparecchiatura, per effettuare fotografie e/o riprese video e/o registrazioni audio;
 - iv. senza esibire cartelli, striscioni o altri supporti in genere, né esporre, in modo alcuno, immagini e/o scritte e/o divulgare fonti audio/video.

1 bis:

a) I giornalisti, fotografi e cineoperatori ammessi alle postazioni di stampa in quanto accreditati secondo le modalità disciplinate e gestite dall'ufficio stampa devono operare esclusivamente dalle apposite postazioni loro riservate, mantenendo un comportamento e un abbigliamento consono all'Istituzione.

b) E' vietata la riproduzione audio-video integrale delle sedute del civico consesso la cui pubblicità è assicurata dalla trasmissione streaming a cura della rete istituzionale.

c) Durante il corso dei lavori, le modalità delle riprese audio-video ammissibili limitatamente allo svolgimento e all'esercizio del diritto di cronaca, nonché le interviste, devono essere concordate esclusivamente con l'ufficio stampa al fine di temperare le esigenze di comunicazione e informazione con la necessità di assicurare l'ordinato svolgimento dei lavori in aula.

2. Gli operatori dell'informazione, giornalisti e foto-cine reporter, previo accreditamento da parte dell'Ufficio stampa dell'Ente, seguono i lavori del Consiglio Comunale nell'apposito spazio

SERRANO'; **voti contrari 6** (DATTOLA Lucio, D'ASCOLI, IMBALZANO Pasquale, MAIOLINO, MATALONE E PIZZIMENTI); **astenuiti 0**.

Emendamenti nn. 5 e 6 - ACCOLTI a maggioranza dai 24 presenti in aula, con **voti favorevoli 18** (FALCOMATA', ALBANESE, BOVA, BRUNETTI, BURRONE, CASTORINA, DELFINO, IACHINO, LATELLA, MARINO, MARTINO, MAURO, MILETO, MINNITI, PARIS, QUARTUCCIO, SERA E SERRANO'); **voti contrari 0; astenuiti 6** (DATTOLA Lucio, D'ASCOLI, IMBALZANO Pasquale, MAIOLINO, MATALONE E PIZZIMENTI).

Emendamento n. 7 - ACCOLTO a maggioranza dai 24 presenti in aula, con **voti favorevoli 18** (FALCOMATA', ALBANESE, BOVA, BRUNETTI, BURRONE, CASTORINA, DELFINO, IACHINO, LATELLA, MARINO, MARTINO, MAURO, MILETO, MINNITI, PARIS, QUARTUCCIO, SERA E SERRANO'); **voti contrari 6** (DATTOLA Lucio, D'ASCOLI, IMBALZANO Pasquale, MAIOLINO, MATALONE E PIZZIMENTI); **astenuiti 0**.

Emendamento n. 8 - ACCOLTO a maggioranza dai 25 presenti in aula, con **voti favorevoli 19** (FALCOMATA', ALBANESE, BOVA, BRUNETTI, BURRONE, CASTORINA, DELFINO, IACHINO, LATELLA, MARINO, MARRA, MARTINO, MAURO, MILETO, MINNITI, PARIS, QUARTUCCIO, SERA E SERRANO'); **voti contrari 6** (DATTOLA Lucio, D'ASCOLI, IMBALZANO Pasquale, MAIOLINO, MATALONE E PIZZIMENTI); **astenuiti 0**.

Emendamenti nn. 9 e 10 - ACCOLTI a maggioranza dai 25 presenti in aula, con **voti favorevoli 19** (FALCOMATA', ALBANESE, BOVA, BRUNETTI, BURRONE, CASTORINA, DELFINO, IACHINO, LATELLA, MARINO, MARRA, MARTINO, MAURO, MILETO, MINNITI, PARIS, QUARTUCCIO, SERA E SERRANO'); **voti contrari 0; astenuiti 6** (DATTOLA Lucio, D'ASCOLI, IMBALZANO Pasquale, MAIOLINO, MATALONE E PIZZIMENTI).

Emendamenti n. 11 e 12 - ACCOLTI a maggioranza dai 24 presenti in aula, con **voti favorevoli 18** (FALCOMATA', ALBANESE, BOVA, BURRONE, CASTORINA, DELFINO, IACHINO, LATELLA, MARINO, MARRA, MARTINO, MAURO, MILETO, MINNITI, PARIS, QUARTUCCIO, SERA E SERRANO'); **voti contrari 0; astenuiti 6** (DATTOLA Lucio, D'ASCOLI, IMBALZANO Pasquale, MAIOLINO, MATALONE E PIZZIMENTI).

Emendamento n. 13 - ACCOLTO all'unanimità dai 24 presenti in aula (FALCOMATA', ALBANESE, BOVA, BURRONE, CASTORINA, DELFINO, IACHINO, LATELLA, MARINO, MARRA, MARTINO, MAURO, MILETO, MINNITI, PARIS, QUARTUCCIO, SERA, SERRANO', DATTOLA Lucio, D'ASCOLI, IMBALZANO Pasquale, MAIOLINO, MATALONE E PIZZIMENTI).

Emendamenti dal n. 14 al n. 31 - ACCOLTI a maggioranza dai 24 presenti in aula, con **voti favorevoli 18** (FALCOMATA', ALBANESE, BOVA, BURRONE, CASTORINA, DELFINO, IACHINO, LATELLA, MARINO, MARRA, MARTINO, MAURO, MILETO, MINNITI, PARIS, QUARTUCCIO, SERA E SERRANO'); **voti contrari 0; astenuiti 6** (DATTOLA Lucio, D'ASCOLI, IMBALZANO Pasquale, MAIOLINO, MATALONE E PIZZIMENTI).

Emendamenti dal n. 32 al n. 36 - ACCOLTI all'unanimità dai 24 presenti in aula (FALCOMATA', ALBANESE, BOVA, BURRONE, CASTORINA, DELFINO, IACHINO, LATELLA, MARINO, MARRA, MARTINO, MAURO, MILETO, MINNITI, PARIS, QUARTUCCIO, SERA, SERRANO', DATTOLA Lucio, D'ASCOLI, IMBALZANO Pasquale, MAIOLINO, MATALONE E PIZZIMENTI).

Emendamento n. 37 - RESPINTO a maggioranza dai 24 presenti in aula, con **voti favorevoli 6**

riservato alla “stampa”. Questi, in ragione dei compiti e delle finalità d’istituto, sono autorizzati ad effettuare fotografie e/o riprese video e/o registrazioni audio.

3. Nel caso di disordini, se non valgono i richiami del Presidente, questi può ordinare, tramite la forza pubblica, l’allontanamento dall’aula dei responsabili ed eventualmente disporre la sospensione dei lavori. Se alla ripresa non possa comunque essere assicurato il regolare andamento della seduta, il Presidente, sentiti i Vice Presidenti e i Segretari Questori, provvede all’allontanamento del pubblico e, ove occorra, allo scioglimento dell’adunanza, a meno che il Consiglio su proposta del Presidente stesso o di almeno 5 (cinque) consiglieri non deliberi a maggioranza dei presenti che la seduta prosegua in forma non pubblica. Chi è allontanato dall’aula, non può rientrarvi per tutta la durata della seduta, salvo quanto previsto al comma 6.

4. La forza pubblica non può entrare nella parte dell’aula riservata ai Consiglieri se non su richiesta del Presidente o dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

5. Le regole di cui al presente articolo sono esposte nello spazio dell’aula del Consiglio comunale riservato al pubblico.

6. Alla persona alla quale viene contestata una violazione di cui al presente articolo, è vietato l’accesso sino ad un massimo di tre mesi, fatta salva l’applicazione di altra norma civile o penale.

7. Alla contestazione provvede il Presidente del Consiglio, sentito l’Ufficio di Presidenza, graduando la temporalità del divieto in ragione della gravità e della reiterazione del comportamento.

17° EMENDAMENTO - Art. 68 (art. 66 del regolamento emendato) comma 3: il secondo periodo del comma è integralmente cassato.

18° EMENDAMENTO - Art. 75 (art. 73 del regolamento emendato) comma 2: il secondo periodo del comma è integralmente cassato.

19° EMENDAMENTO - L’articolo 86 (art. 84 del regolamento emendato) dell’atto in epigrafe è sostituito dal seguente: 1. Si rinvia alle previsioni di cui al capo V del Regolamento approvato dal Consiglio comunale con delibera n. 95 del 29.12.2016.

20° EMENDAMENTO - Art 7 comma 4. Comma interamente sostituito come segue: “Ciascun Vice Presidente cessa dalla carica secondo le modalità previste dall’art. 23 comma 1”.

21° EMENDAMENTO - Art. 11 comma 14. Cassare i termini “comunicazione o”.

22° EMENDAMENTO - Art. 23 comma 1. Dopo le parole “presentata da almeno 2/5 dei componenti” aggiungere le seguenti: “è votata a maggioranza assoluta dei componenti”.

23° EMENDAMENTO - Art. 43 comma 9. Le parole “all’inizio della seduta, di norma entro le prime due ore” sono sostituite dalle seguenti: “nei sessanta minuti precedenti l’inizio dei lavori di ogni Consiglio Comunale”.

Dopo il primo periodo aggiungere le seguenti: “e con le forme di pubblicità previste all’art. 61 comma 2”

24° EMENDAMENTO - Art. 53 (art. 51 del regolamento emendato) comma 2. Comma integralmente sostituito nel modo seguente: “si rinvia all’art. 79 comma 2”.

25° EMENDAMENTO - Art. 61 (art. 59 del regolamento emendato) comma 1 lettera b). Comma integralmente sostituito nel modo seguente “si rinvia all’art. 79 comma 2”.

26° EMENDAMENTO - Art. 68 (art. 66 del regolamento emendato) comma 4. Dopo i termini “trattazione delle questioni di attualità” si cassa “dalle interrogazioni ed interpellanze”.

27° EMENDAMENTO - Art. 78 (art. 76 del regolamento emendato) comma 4. Aggiungere alla fine del periodo “fermo restando quanto previsto all’art. 77 comma 1”.

28° EMENDAMENTO - Art. 79 (art. 77 del regolamento emendato) comma 4. La lettera “d” del comma 4 sostituisce integralmente la lettera “c”, che nella sua formulazione viene completamente cassata.

29° EMENDAMENTO - Art. 79 (art. 77 del regolamento emendato). All’art. 79 si aggiunge il comma 5 che recita: “Le schede bianche e nulle non vengono assegnate a nessuno, ma concorrono alla formazione del quorum e al calcolo della maggioranza”

30° EMENDAMENTO - Art. 89 (art. 87 del regolamento emendato) comma 2. Aggiungere: “così come ogni eventuale ulteriore disposizione che risulti in contrasto e/o difformità allo stesso.

31° EMENDAMENTO - Art. 89 (art. 87 del regolamento emendato). Il comma 3 è cassato.

32° EMENDAMENTO - Art. 37. Sostituire la dicitura “sono pubbliche” con “sono aperte al pubblico”.

33° EMENDAMENTO - Art. 67 (art. 65 del regolamento emendato) comma 2. Sostituire il periodo “la stessa facoltà ... all’inizio della seduta” con “ la stessa facoltà spetta a ciascun Consigliere”.

34° EMENDAMENTO - Art. 59 (art. 57 del regolamento emendato) comma 5. Il seguente periodo: “nel caso che dall’appello risulti ... dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti” va abrogato/cassato.

35° EMENDAMENTO - Art. 26 comma 3. Eliminare il periodo che recita “oppure sospenderla per un tempo non superiore ad un’ora”.


36° EMENDAMENTO - Art. 51 (art. 49 del regolamento emendato) comma 2. I Consiglieri comunali che non sono presenti a tre adunanze consecutive, senza giustificato motivo, di cui al comma 6 sono dichiarati decaduti ai sensi dell’art. 43 dello Statuto con le modalità di cui ai successivi commi. Con questo emendamento viene eliminato “tre adunanze consecutive convocate nell’arco di venti giorni”.

37° EMENDAMENTO - Art. 5 comma 6 sostituito da: ... rimane in carica per la metà della durata del Consiglio Comunale, quale elemento di verifica degli Organi Istituzionali.

ALLA FINE DELLA LETTURA SI PROCEDE ALLA VOTAZIONE DI OGNI SINGOLO EMENDAMENTO, CHE HA RIPORTATO LE SEGUENTI RISULTANZE:

Emendamenti nn. 1, 2 e 3 - ACCOLTI a maggioranza dai 24 presenti in aula, con **voti favorevoli 18** (FALCOMATA’, ALBANESE, BOVA, BRUNETTI, BURRONE, CASTORINA, DELFINO, IACHINO, LATELLA, MARINO, MARTINO, MAURO, MILETO, MINNITI, PARIS, QUARTUCCIO, SERA E SERRANO’; **voti contrari 0; astenuti 6** (DATTOLA Lucio, D’ASCOLI, IMBALZANO Pasquale, MAIOLINO, MATALONE E PIZZIMENTI).

Emendamento n. 4 - ACCOLTO a maggioranza dai 24 presenti in aula, con **voti favorevoli 18** (FALCOMATA’, ALBANESE, BOVA, BRUNETTI, BURRONE, CASTORINA, DELFINO, IACHINO, LATELLA, MARINO, MARTINO, MAURO, MILETO, MINNITI, PARIS, QUARTUCCIO, SERA E



CITTA' DI REGGIO CALABRIA



REGOLAMENTO

PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE N. 8 DEL 26.02.2018

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Disciplina dell'organizzazione e del funzionamento del Consiglio Comunale	6
Art. 2 - Maggioranza, minoranze e frazioni	6
Art. 3 - Sede delle riunioni	7
Art. 4 - Bandiera e gonfalone	7

TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I - Il Presidente	7
Art. 5 - Elezione, durata e revoca	7
Art. 6 - Poteri e funzioni	8
Capo II - Vice Presidenti	10
Art. 7 - Elezione, durata e revoca	10
Art. 8 - Poteri e funzioni	10
Art. 9 - I Segretari Questori, Elezione, durata, revoca, poteri e funzioni	10
Capo III - Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale	11
Art.10 - Ufficio di Presidenza	11
Capo IV - Gruppi consiliari	12
Art. 11 - Costituzione e composizione	12
Art. 12 - Gruppo misto	13
Art. 13 - Dotazioni logistiche e di personale	14
Art. 14 - Dotazioni di fondi	14
Art. 15 - Modalità di utilizzo dei fondi	15
Art. 16 - Presidenti di Gruppo consiliare	15
Art. 17 - Conferenza dei Capigruppo consiliari	15
Capo V - Commissioni consiliari permanenti e speciali permanenti	16
Art. 18 - Istituzione e formazione delle Commissioni consiliari	16
Art.19 - Istituzione delle Commissioni Consiliari Speciali	18
Art. 20 - Commissioni Permanenti	18

Art. 21 - Partecipazione alle altre Commissioni	19
Art. 22 - Elezione del Presidente e del Vice Presidente della Commissione	19
Art. 23 - Revoca del Presidente o del Vice Presidente	19
Art. 24 - Attribuzioni del Presidente e del Vice Presidente delle Commissioni	
Permanenti	20
Art. 25 - Durata in carica, dimissioni del Presidente e del Vice Presidente	20
Art. 26 - Validità delle sedute delle Commissioni	21
Art. 27 - Compiti delle Commissioni Permanenti	21
Art. 28 - Assegnazione degli affari alle Commissioni	22
Art. 29 - Commissione in sede consultiva	23
Art. 30 - Commissione in sede referente	23
Art. 31 - Commissione in sede redigente	23
Art. 32 - Pareri urgenti	24
Art. 33 - Indagini conoscitive	24
Capo VI - Norme comuni alle Commissioni consiliari	24
Art. 34 - Convocazione e ordine del giorno delle Commissioni	24
Art. 35 - Segreteria delle Commissioni	25
Art. 36 - Processo verbale delle sedute delle Commissioni	26
Art. 37 - Pubblicità delle sedute delle Commissioni	27
Art. 38- Interventi, consultazioni e iniziative pubbliche	27
Art. 39 - Partecipazione degli organi di governo ai lavori delle Commissioni	28
Art. 40 - Discussione e votazione nelle Commissioni	29
<i>TITOLO III - CONSIGLIERI COMUNALI</i>	29
Art. 41 - Diritto di iniziativa su atti deliberativi	29
Art. 42 - Diritto di informazione e di accesso	30
Art. 43 - Interrogazioni e interpellanze	31
Art. 44 - Mozioni e risoluzioni	33
Art. 45 - Ordini del giorno	33



Art. 46 - Doveri e responsabilità dei Consiglieri	34
Art. 47 - Obblighi di pubblicazione	34
Art. 48 - Indennità di funzione	34
Art. 49 - Dimissioni e decadenza dalla carica di Consigliere	35
<i>TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI DEL CONSIGLIO</i>	35
Art. 50 - Sedute ordinarie, straordinarie ed urgenti	35
Art. 51 - Sedute pubbliche e non pubbliche	36
Art. 52 - Sedute aperte e congiunte	36
Art. 53 - Convocazione del Consiglio Comunale	37
Art. 54 - Ordine del giorno – Predisposizione	38
Art. 55 - Ordine del giorno - Pubblicazione e diffusione	39
Capo II Organizzazione delle sedute	40
Art. 56 - Deposito degli atti	40
Art. 57 - Numero legale delle sedute e delle votazioni	40
Art. 58 - Seduta di seconda convocazione	41
Art.59 - Pubblicità delle sedute	41
Art. 60 - Segretario delle sedute	42
Art. 61 - Verbale delle sedute - Redazione e firma	42
Art. 62- Ordine durante le sedute e sanzioni disciplinari	43
Art. 63 - Disordini in aula	44
Art. 64 - Comportamento del pubblico	44
Capo III Svolgimento delle sedute	45
Art. 65 - Dichiarazioni in apertura di seduta	45
Art. 66 - Ordine di trattazione degli argomenti	46
Art. 67 - Apertura della discussione	46
Art. 68 - Disciplina della discussione	47
Art. 69 - Mozioni d'ordine	48
Art. 70 - Questione pregiudiziale e sospensiva	48

Art. 71 - Fatto personale	49
Art. 72 - Emendamenti: presentazione	49
Art. 73 - Emendamenti: discussione	50
Art. 74 - Chiusura della discussione	51
Art. 75- Dichiarazioni di voto e proclamazione dei risultati	51
Capo IV Delle votazioni	52
Art. 76 - Votazione palese	52
Art. 77 - Votazione segreta	52
Art. 78 - Votazione per singole parti	53
Art. 79- Astensione dal voto	53
Art. 80 - Coordinamento formale e tecnico	54
Art. 81 - Consiglio Comunale	54
Art. 82 - Risorse finanziarie del Consiglio Comunale	55
Art. 83 - Sedi e attrezzature	55
Art. 84 - Istanze, Proposte e petizioni	55
Art. 85 - Diffusione del Regolamento	55
Art. 86 - Entrata in vigore	56
Art. 87 - Norme transitorie e finali	56



TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Disciplina dell'organizzazione e del funzionamento del Consiglio Comunale

1. L'organizzazione e il funzionamento del Consiglio Comunale sono disciplinati dalle leggi dello Stato, dallo Statuto comunale e dal presente Regolamento.
2. Il Regolamento viene adottato, in seduta pubblica, a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale. Esso disciplina le modalità di funzionamento dell'organo, la gestione delle risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello delle Commissioni e dei Gruppi consiliari, l'attività e l'esercizio delle funzioni secondo i seguenti principi direttivi:
 - a. metodo della programmazione dei lavori;
 - b. consultazione sul programma e sul calendario;
 - c. rapidità ed efficienza dei procedimenti deliberativi nonché dei procedimenti d'indirizzo e di controllo;
 - d. garanzie procedurali per l'esame e l'approvazione degli atti dovuti in base a disposizioni di legge e di statuto;
 - e. garanzie dei Consiglieri e delle minoranze.
3. Il Regolamento è modificato dal Consiglio Comunale su proposta del Sindaco, del Presidente del Consiglio, di ciascun Consigliere o della Giunta Comunale. Tutte le proposte di modifica dovranno essere sottoposte al preventivo esame da parte della Commissione consiliare competente in materia.
4. Qualora nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate da una disposizione espressa, la decisione interpretativa è adottata dal Presidente del Consiglio Comunale, sentiti il Segretario Generale e i Vice Presidenti, sulla base dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 2 - Maggioranza, minoranze e frazioni

1. Il Consiglio Comunale è composto da 32 Consiglieri ai quali si aggiunge il Sindaco.
2. Quando le disposizioni del presente Regolamento si riferiscono alla maggioranza, per essa si intendono i Consiglieri eletti nelle liste che hanno sottoscritto il programma del Sindaco o i Consiglieri che abbiano dichiarato in seguito di aderire alla maggioranza ed al programma. Per minoranze debbono intendersi i restanti Consiglieri, nonché quelli già appartenenti alla maggioranza quando dichiarano di ritirare la loro adesione.

3. Al calcolo dei Consiglieri necessari a raggiungere le frazioni previste dal presente Regolamento si procede, quando necessario, arrotondando per difetto. Nel computo è ricompreso il Sindaco, salvo i casi previsti dalla legge.

Art. 3 -Sede delle riunioni

1. Le riunioni del Consiglio si tengono di norma presso la sede di Palazzo San Giorgio, nell'aula consiliare "Pietro Battaglia".
2. La parte principale dell'aula è destinata ai componenti del Consiglio Comunale e della Segreteria. Uno spazio apposito è riservato al pubblico, a cui viene assicurata la possibilità di seguire, nel modo migliore possibile, i lavori del Consiglio. Altro apposito spazio, idoneo a garantire il migliore esercizio delle loro attività, è riservato agli organi di informazione.
3. Il Presidente, sentita la Conferenza dei Capigruppo, può disporre, in via eccezionale, che la riunione del Consiglio si tenga in luogo diverso dalla sede comunale, quando ciò sia reso necessario dalla indisponibilità della medesima o per ragioni di carattere sociale, culturale e sportivo che facciano ritenere opportuna la riunione del Consiglio in sede diversa dalla propria, ove si verificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno e la solidarietà generale della comunità. Nei casi d'urgenza decide il Presidente del Consiglio Comunale, d'intesa con il Sindaco. Anche in questo caso, dovrà sempre riservarsi, sia al pubblico sia ai rappresentanti della stampa, una parte della sala.
4. La sala delle riunioni sarà aperta un'ora prima di quella indicata per l'inizio della seduta.

Art. 4 - Bandiera e gonfalone

1. Il giorno nel quale si tiene la riunione del Consiglio, all'esterno della sede viene esposta la bandiera italiana e quella dell'Unione Europea.
2. Nella sala ove si riunisce il Consiglio viene esposto, anche il gonfalone del Comune di Reggio Calabria.

TITOLO II ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I - Il Presidente

Art. 5 - Elezione, durata e revoca

1. Il Consiglio è presieduto dal Presidente che assicura il buon andamento dei suoi lavori, facendo osservare il Regolamento.



2. L'elezione del presidente è iscritta al programma dei lavori della prima seduta del Consiglio Comunale, successivamente alla proclamazione degli eletti, subito dopo la convalida e le eventuali surrogazioni.
3. Fino all'elezione del Presidente ne esercita le funzioni il Consigliere anziano, come individuato dalla legge e dallo statuto.
4. Qualora l'elezione non possa avvenire, per qualsiasi motivo, nella prima seduta, il Consiglio deve essere riconvocato senza ritardo dal Consigliere anziano per tornare a riunirsi entro i successivi 7 (sette) giorni.
5. Per l'elezione è richiesta la maggioranza dei 3/4 dei membri del Consiglio nella prima votazione e la maggioranza dei 2/3 nella successiva votazione da tenersi nella stessa seduta. Qualora nessun candidato raggiunga il quorum necessario, si procede ad altra votazione da tenersi a distanza di 8 (otto) giorni. Il quorum richiesto è la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. Nel caso in cui nessun candidato raggiunga il quorum richiesto, si procede, nella stessa seduta, al ballottaggio tra coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il Consigliere più anziano di età.
6. Il Presidente rimane in carica per tutta la durata del Consiglio Comunale, salvo i casi previsti dal successivo comma.
7. Oltre che per dimissioni, nel qual caso si procede alla sostituzione nella stessa seduta in cui ne viene preso atto o in eventuali sedute successive convocate dal Vice Presidente di cui all'articolo 8, il Presidente cessa dalla carica per richiesta motivata e sottoscritta da almeno 2/3 dei Consiglieri in carica, presentata al Consiglio Comunale, e voto palese espresso dalla maggioranza dei due terzi dei componenti alla prima seduta utile. Se la proposta di revoca viene approvata, con il Presidente decade, anche, l'ufficio di Presidenza. Nel caso, il Consiglio è convocato, ai sensi dell'articolo 8, entro i successivi 10 (dieci) giorni per l'elezione del nuovo Presidente ed Ufficio di Presidenza.
8. L'elezione del nuovo Presidente e dell'Ufficio di Presidenza avviene, rispettivamente con le modalità di cui al comma 5 del presente articolo e degli articoli 7 e 9.
9. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la presidenza Consiliare è assunta dal Vice Presidente di maggioranza e, in caso di assenza di quest'ultimo, dal Vice Presidente di minoranza.

Art. 6 - Poteri e funzioni

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio Comunale, lo convoca, ne dirige i lavori e le attività, decide sulla ricevibilità degli atti presentati per l'esame del Consiglio ed esercita tutte le attribuzioni a lui affidategli dalle leggi, dallo Statuto del Comune di Reggio Calabria e dal presente Regolamento. In particolare:
 - a. è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a 20 (venti) giorni, quando lo richiedano 1/5 dei Consiglieri, ovvero 10 giorni se richiesto dal Sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste;



- b. garantisce ai Consiglieri l'esercizio delle proprie funzioni nelle forme e con le modalità previste dallo Statuto e dal presente Regolamento;
 - c. assicura un'adeguata e preventiva informazione ai Gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;
 - d. riceve gli atti di dimissione dei Consiglieri, che debbono essere assunte al protocollo dell'Ente immediatamente nell'ordine temporale di presentazione;
 - e. riunisce il Consiglio, entro e non oltre 10 (dieci) giorni, per procedere alla surroga;
 - f. riceve, altresì, le dimissioni del Sindaco ed attiva le procedure previste dalla legge;
 - g. dirige e modera la discussione degli affari, concede la facoltà di parlare assicurando e garantendo il rispetto dei tempi per la durata di ciascun intervento;
 - h. pone e precisa i termini delle proposte da discutere e da votare;
 - i. stabilisce il termine della discussione e l'ordine delle votazioni, ne accerta l'esito e ne proclama i risultati;
 - j. mantiene l'ordine pubblico nella Sala consiliare disponendo sull'utilizzazione del personale di Polizia Municipale addetto alla vigilanza;
 - k. ha facoltà di prendere la parola in ogni momento e può sospendere o togliere la seduta in caso di tumulto o di disordini che impediscano il regolare svolgimento dei lavori, facendo redigere motivato processo verbale;
 - l. convoca e presiede la Conferenza dei Capigruppo consiliari;
 - m. promuove e coordina l'attività delle Commissioni consiliari, anche mediante la consultazione (singolarmente o in sede di conferenza) dei Presidenti delle Commissioni, all'uopo convocati;
 - n. distribuisce alle Commissioni, nel rispetto delle competenze attribuite a ciascuna, le proposte di deliberazione da sottoporre al Consiglio, dandone contestuale comunicazione a ciascun Presidente e dispone, anche a richiesta dei Presidenti di Commissione o per motivi d'urgenza o quando, comunque, lo ritenga, le sedute congiunte, secondo le previsioni di cui all'articolo 40 comma 9 dello Statuto Comunale.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Presidente si ispira a criteri di imparzialità e di efficienza ed interviene a difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri.
 3. Il Presidente può richiedere al Sindaco, agli uffici del Comune e agli Enti da esso dipendenti atti, informazioni, pareri e relazioni sulle attività dell'Amministrazione, che debbono essergli tempestivamente fornite; può convocare i dirigenti per ottenere chiarimenti ed informazioni.
 4. Il Presidente dispone dei locali della Presidenza, delle Commissioni, dei Gruppi consiliari nonché dell'aula consiliare "Pietro Battaglia" e delle sale adiacenti quando in esso si

svolgono le sedute del Consiglio Comunale e le iniziative organizzate dalla Presidenza del Consiglio, dai Gruppi consiliari e dalle Commissioni.

Capo II

Vice Presidenti

Art. 7 - Elezione, durata e revoca

1. Il Consiglio Comunale, nella stessa seduta di elezione del Presidente e subito dopo l'avvenuta nomina dello stesso, procede alla elezione, nel proprio seno, di due Vice Presidenti, dei quali uno sarà espressione della maggioranza e uno della minoranza, con unica votazione con voto palese sulla quale ciascun Consigliere ha diritto di esprimere il voto per un solo candidato.
2. Sono eletti i 2 (due) Consiglieri che hanno riportato il maggior numero di voti nei rispettivi schieramenti di maggioranza e di minoranza. A parità di voti, riportati dai Consiglieri dello stesso schieramento, è eletto il più anziano di età.
3. I Vice Presidenti rimangono in carica per tutta la durata del Consiglio Comunale, fatte salve le dimissioni nel qual caso si procede alla sostituzione nella stessa seduta in cui ne viene preso atto.
4. Ciascun Vice Presidente cessa dalla carica secondo le modalità previste dall'art. 23 comma 1.
5. Ciascun vice Presidente decade dalla carica nel caso di adesione allo schieramento opposto a quello di elezione.

Art. 8 - Poteri e funzioni

1. I Vice Presidenti sostituiscono il Presidente in caso di assenza o impedimento e collaborano con esso, svolgendo le funzioni e gli incarichi che il Presidente ritenga di attribuire loro.
2. Fra i due Vice Presidenti precede colui che, nell'elezione alla carica, ha riportato il maggior numero di voti ed, in caso di parità, il più anziano di età.

Art. 9 - I Segretari Questori, Elezione, durata, revoca, poteri e funzioni

1. Il Consiglio Comunale nella stessa seduta di elezione del Presidente e dei due Vice presidenti procede alla elezione, nel proprio seno, di due Segretari Questori dei quali uno sarà espressione della maggioranza e uno della minoranza, con unica votazione con voto palese sulla quale ciascun consigliere ha diritto di esprimere un voto per un solo candidato.
2. A parità di voti, riportati dai consiglieri dello stesso schieramento, è eletto il più anziano.

3. I Segretari Questori, a turno, sovrintendono alla redazione del processo verbale e redigono quelli delle sedute secretate, ne danno lettura, tengono nota dei Consiglieri Comunali che hanno chiesto la parola secondo l'ordine, dandone comunicazione al Presidente di turno; tengono nota delle singole votazione in supporto al Presidente del Consiglio; verificano il testo delle proposte presentate in aula e di quant'altro sia deliberato dal Consiglio; concorrono al buon andamento dei lavori; sovrintendono, inoltre, secondo le disposizioni del Presidente, al cerimoniale, ai servizi interni, e al mantenimento dell'ordine nell'aula e nella sede del Consiglio; verificano che nei resoconti integrali non vi siano alterazioni dei discorsi.
4. In caso di impedimento di entrambi i Segretari Questori, le relative funzioni sono svolte, per quella seduta, dal presidente del Consiglio Comunale o dai Vice Presidenti.
5. I Segretari Questori possono essere revocati con comunicazione scritta al Presidente del Consiglio da parte della maggioranza dei consiglieri comunali dello schieramento che li ha indicati da poi in Consiglio Comunale. Nella medesima seduta si procede all'elezione del sostituto con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo.

Capo III

Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale

Art.10 - Ufficio di Presidenza



1. E' istituito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale composto dal Presidente, dai due Vice Presidenti e dai Segretari Questori. L'Ufficio di Presidenza è qualificato a tutti gli effetti come Commissione Consiliare Permanente quando è convocato congiuntamente alla Conferenza dei Capigruppo. L'Ufficio di Presidenza è organo consultivo del Presidente e, in via ordinaria, si occupa della preparazione ed organizzazione dei lavori consiliari.
2. Il Presidente convoca l'Ufficio di Presidenza nei termini e nei modi che vengono concordati liberamente fra i componenti ogni qual volta ritiene opportuno discutere su argomenti, problematiche e criticità importanti e/o impegnative per i lavori consiliari. L'Ufficio di Presidenza si riunisce normalmente nei locali adeguatamente arredati e si avvale, per le funzioni di segreteria, del funzionario responsabile dell'Ufficio del Consiglio Comunale o, in caso di assenza o impedimento, di un suo delegato. Le riunioni dell'Ufficio di Presidenza sono valide anche con la presenza di due soli componenti.
3. Periodicamente il Presidente del Consiglio Comunale, d'intesa con il Sindaco, convoca l'Ufficio di Presidenza, con la partecipazione anche dei Capigruppo consiliari e dei Presidenti delle Commissioni consiliari per:
 - a. programmare l'iter dei provvedimenti più importanti del Consiglio Comunale (es: bilancio, atti urbanistici, atti di indirizzo, etc);
 - b. facilitare i rapporti tra la Giunta e il Consiglio Comunale;

- c. facilitare l'iter delle deliberazioni;
- d. discutere della organizzazione e dei mezzi interenti alla funzionalità del Consiglio Comunale e delle Commissioni;
- e. programmare, in accordo con il Sindaco, eventuali iniziative su temi di particolare importanza.

Capo IV

Gruppi consiliari

Art. 11 - Costituzione e composizione

1. Tutti i Consiglieri debbono appartenere ad un gruppo consiliare e sono tenuti a darne comunicazione scritta al Consigliere anziano entro il giorno precedente la prima seduta del consiglio neo eletto.
2. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un Gruppo consiliare.
3. Ciascun Gruppo è costituito da almeno 3 (tre) Consiglieri. Un gruppo può essere composto anche da 2 (due) Consiglieri o da 1 (uno) solo Consigliere, purchè questi siano gli unici o l'unico rappresentante di una lista che ha ottenuto due o un solo seggio.
4. Nel caso che una lista abbia avuto eletto un solo Consigliere, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un Gruppo consiliare. Nel corso del mandato non possono essere costituiti ulteriori Gruppi formati da meno di 3 (tre) di Consiglieri, salvo quanto previsto all'articolo 39 comma 5 dello Statuto.
5. Ad eccezione del Sindaco, tutti i Consiglieri debbono appartenere ad un Gruppo consiliare o al Gruppo consiliare misto.
6. Il Consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Presidente, allegando la dichiarazione di accettazione del relativo Capogruppo al quale gruppo aderisce.
7. Il Consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi costituisce il gruppo misto, ove non già costituito, ovvero è ricondotto allo stesso. Della costituzione del Gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al Presidente, da parte del Consiglieri interessati. L'adesione al Gruppo misto non è subordinata all'accettazione da parte di chi già compone tale gruppo.
8. Della costituzione e composizione dei vari Gruppi consiliari e delle eventuali successive modifiche, il Presidente prende formalmente atto e ne dà comunicazione al Consiglio, entro la prima riunione utile dello stesso.

9. I Consiglieri che entrano a far parte del Consiglio dopo l'inizio del mandato amministrativo debbono indicare entro 3 (tre) giorni dalla delibera di surroga a quale Gruppo consiliare intendono aderire.
10. I Gruppi consiliari possono cambiare la loro denominazione dandone preventiva e motivata comunicazione, sottoscritta da tutti i Consiglieri del Gruppo medesimo, all'Ufficio di Presidenza.
11. Qualora più Gruppi intendano assumere anche in parte la medesima denominazione, la questione viene decisa dall'Ufficio di Presidenza.
12. Ciascun Gruppo elegge al proprio interno un Capogruppo, che mantiene i rapporti del Gruppo con il Presidente del Consiglio ed il Sindaco ed esercita le funzioni previste dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento.
13. Ogni Gruppo deve comunicare al Presidente del Consiglio il nome del proprio Capogruppo, non oltre la data della prima seduta del Consiglio Comunale o non appena sia intervenuta una variazione.
14. Qualora il Gruppo non si sia dotato del Capogruppo, tra gli aderenti è considerato tale il consigliere anziano di cui all'articolo 36 dello Statuto, e, in caso di parità, il più anziano per età.

Art. 12 - Gruppo misto

1. Quando il numero dei Consiglieri componenti il Gruppo misto è superiore a 2 (due), essi esprimono il relativo Capogruppo a maggioranza. Il verbale dell'elezione del Capogruppo deve essere sottoscritto almeno dalla maggioranza dei Consiglieri aderenti e trasmesso all'Ufficio di Presidenza.
2. Qualora il Gruppo sia formato da due Consiglieri il Capogruppo viene espresso di comune accordo e comunicato all'Ufficio di Presidenza.
3. In caso di mancata designazione ai sensi dei due precedenti commi è nominato Capogruppo il Consigliere più anziano di età ai sensi dell'articolo 11 comma 14.
4. I Consiglieri del Gruppo misto, dandone comunicazione scritta al Presidente del Consiglio Comunale, possono articolarsi in 2 (due) diverse componenti a seconda che aderiscano o meno al programma amministrativo del Sindaco, facendo seguire alla denominazione "gruppo misto" la dizione, rispettivamente "di maggioranza" e "di minoranza".
5. I Consiglieri del Gruppo misto aderenti ad una delle componenti di cui al comma che precede ed alla quale non aderisce il relativo capogruppo, esprimono con le modalità di cui al comma 1 il Vice Capogruppo che partecipa alle riunioni della Conferenza dei Capigruppo, senza diritto di voto.



Art. 13 - Dotazioni logistiche e di personale

1. Ai Gruppi consiliari è assicurata, tenendo conto della consistenza numerica di ciascuno di essi, la disponibilità di locali e di adeguate risorse umane, finanziarie e strumentali, idonee al loro funzionamento. Possono essere costituite strutture comuni per il funzionamento di Gruppi composti da un singolo Consigliere.
2. Per l'attività dei Gruppi consiliari, oltre che le disponibilità di bilancio, è assicurata dal Regolamento per l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi anche una adeguata dotazione di personale.
3. Il personale comunale assegnato alle segreterie dei Gruppi è posto alle dipendenze funzionali dei rispettivi Capigruppo e a supporto di tutti i Consiglieri componenti il Gruppo, ferma l'esclusiva competenza gestionale del dirigente preposto.
4. I Gruppi consiliari, previa richiesta al Presidente del Consiglio, potranno utilizzare locali in uso al Comune per manifestazioni ed iniziative connesse all'attività istituzionale. La disponibilità sarà assicurata dando precedenza alla priorità temporale della richiesta.

Art. 14 - Dotazioni di fondi

1. Il bilancio comunale, nel rispetto dei vincoli di legge e della disponibilità, prevede annualmente un apposito fondo annuo per il finanziamento delle spese riconducibili allo svolgimento delle attività istituzionali dei Gruppi consiliari, fondo che viene assegnato secondo i criteri e le modalità previsti dallo Statuto e dal presente Regolamento.
2. Il fondo annuo di cui al precedente comma è ripartito, in anticipazione, ogni semestre, fra tutti i Gruppi secondo i criteri di seguito riportati:
 - a. 1/3 del fondo complessivo è diviso per il numero dei Gruppi;
 - b. 2/3 del fondo complessivo è suddiviso per il numero dei Consiglieri, con attribuzione a ciascun gruppo della quota rapportata al numero dei Consiglieri componenti il Gruppo stesso.
3. Con determinazione dirigenziale, in base ai criteri di cui al comma precedente e seguente, si provvede all'assegnazione della quota spettante ai Gruppi.
4. La ripartizione del fondo tiene conto, tempo per tempo e secondo il parametro del pro-die, della dimensione numerica dei criteri di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 2. In caso di variazione, in diminuzione o aumento, del fondo assegnato rispetto a quanto spettante, nel successivo quadrimestre si provvede a rettificare. La gestione della spesa avviene a cura dello stesso dirigente di cui al comma 3. Prima di procedere alla ripartizione semestrale, il dirigente e ciascun Capogruppo sottoscrivono il rendiconto di periodo ai fini della pubblicazione sul sito dell'Amministrazione.
5. Il Presidente del Consiglio Comunale rende pubblico semestralmente ed annualmente e, in questo caso, in occasione dell'approvazione del conto consuntivo del Comune, il quadro riassuntivo delle spese sostenute dai Gruppi consiliari nell'anno precedente, con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza del sito comunale.



Art. 15 - Modalità di utilizzo dei fondi

1. Il fondo assegnato ai Gruppi, determinato con le modalità di cui all'articolo precedente, utilizzato per le seguenti spese connesse alle finalità istituzionali dell'Ente, al ruolo istituzionale dei gruppi medesimi ed all'espletamento del mandato del Consigliere:

- a) per la promozione dell'attività, incluse le azioni pubblicitarie e l'organizzazioni di incontri pubblici e connesse spese;
- b) per la fruizione di contenuti informativi di tipo giornalistico, quotidiani e/o periodici, o per l'acquisto di pubblicazioni specialistiche edite in una delle funzioni di competenza dell'Ente.

2. Alla gestione contabile dei fondi di cui al comma 1 si applica il regolamento relativo ai fondi economici.

16 - Presidenti di Gruppo consiliare

1. Fermo quanto indicato negli articoli 11 e 12, i singoli Gruppi, con votazione separata, eleggono, oltre al proprio Capogruppo, il Vice capogruppo e ne danno comunicazione per iscritto al Presidente del Consiglio. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate al Presidente del Consiglio Comunale le variazioni della persona del Presidente del Gruppo. In assenza di tali comunicazioni viene considerato Presidente del Gruppo il Consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti di preferenza.
2. Ai Capigruppo consiliari, come sopra determinati, deve essere effettuata a cura della Segreteria Generale la comunicazione degli atti deliberativi, come dispone la legge.
3. A ciascun Capogruppo Consiliare, oltre ai permessi retribuiti ad essi spettanti, ai sensi dell'art. 79, comma 4, del TUEL Enti Locali hanno il diritto di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 (ventiquattro) ore lavorative al mese, fruendo di permessi retribuiti, mediante autocertificazione.

Art. 17- Conferenza dei Capigruppo consiliari

1. La Conferenza dei Capigruppo consiliari è organismo consultivo del Presidente del Consiglio Comunale nell'esercizio delle sue funzioni concorrendo a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risultati utili per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio. La Conferenza dei Capigruppo consiliari costituisce, ad ogni effetto, Commissione consiliare permanente.
2. La Conferenza è ordinariamente convocata prima di ciascuna seduta del Consiglio; alle sue riunioni è sempre invitato il Sindaco, il quale può farsi sostituire dal Vice Sindaco o da altro componente della Giunta.
3. Il Presidente sottopone al parere della Conferenza dei Presidenti di Gruppo consiliare, prima di deciderne l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio, argomenti di particolare interesse o delicatezza. In casi di particolare urgenza il Presidente del Consiglio Comunale

può convocare con breve anticipo la Conferenza dei Capigruppo e la può riunire in qualsiasi momento della seduta del Consiglio, sospendendo la seduta stessa.

4. La Conferenza deve essere inoltre convocata dal Presidente quando lo richiede il Sindaco ovvero un numero di Capigruppo consiliari che, separatamente o congiuntamente, rappresentino almeno 1/3 dei Consiglieri assegnati.
5. La riunione della conferenza dei Capigruppo consiliari è valida quando i partecipanti rappresentano almeno la metà dei Gruppi Consiliari.
6. Il Capogruppo Consiliare ha facoltà di delegare il proprio Vice Capogruppo o altro Consigliere del relativo gruppo a partecipare alla Conferenza, quand'egli sia impossibilitato ad intervenire di persona.
7. Delle riunioni della Conferenza dei Capigruppo consiliari viene redatto verbale, a cura della Segreteria della Presidenza del Consiglio, in cui vengono riportate le decisioni adottate e, in sintesi, le eventuali dichiarazioni dei partecipanti.

Capo V

Commissioni consiliari permanenti e speciali permanenti

Art. 18 - Istituzione e formazione delle Commissioni consiliari

1. Salvo quanto previsto all'articolo 89 comma 2, il Consiglio Comunale istituisce, al suo interno, Commissioni permanenti, stabilendone il numero e le competenze e determinando la loro composizione numerica con deliberazione adottata nella prima seduta successiva a quella in cui vengono presentate dal Sindaco le linee programmatiche di mandato.
2. Sono stabilite le seguenti Commissioni consiliari permanenti, in modo che ciascuna corrisponda ad un settore organico di materie, individuato sulla base della struttura organizzativa del Comune:

a. **PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE**

Bilancio e tributi, programmazione, controllo di gestione, controllo e garanzia dell'efficienza e dell'efficacia dell'organizzazione comunale, personale ed ordinamento degli uffici.

b. **SECONDA COMMISSIONE CONSILIARE**

Affari istituzionali, città metropolitana e decentramento, controllo enti partecipati, sicurezza e legalità.

c. TERZA COMMISSIONE CONSILIARE

Territorio, urbanistica, patrimonio edilizio e terriero, edilizia privata, viabilità, infrastrutture, trasporti, servizi tecnologici.

d. QUARTA COMMISSIONE CONSILIARE

Ambiente, rifiuti, vivibilità urbana, ecologia, arredo urbano.

e. QUINTA COMMISSIONE CONSILIARE

Politiche sociali e della salute, sanità, politiche abitative.

f. SESTA COMMISSIONE CONSILIARE

Sviluppo economico ed attività produttive, turismo.

g. SETTIMA COMMISSIONE CONSILIARE

Istruzione, formazione e lavoro. Cultura e sport. Politiche giovanili.

Tempo libero.

h. OTTAVA COMMISSIONE CONSILIARE

Pari opportunità, pace, diritti umani, relazioni internazionali, immigrazione.

i. NONA COMMISSIONE CONSILIARE

Controllo e garanzia, attività di controllo e vigilanza su tutti gli atti amministrativi dell'Ente. La Presidenza è attribuita alla minoranza.

3. Ciascuna Commissione permanente è formata secondo la seguente articolazione:

- a. da un Consigliere per Gruppo;
- b. da un Consigliere per ogni Gruppo composto da 3 a 5 Consiglieri;
- c. da un Consigliere per ogni Gruppo composto da 4 a 6 Consiglieri;
- d. da un Consigliere per ogni Gruppo composto da oltre 7 Consiglieri.

4. Nel caso, l'applicazione della formulazione del comma che precede non consegna la superiore rappresentanza numerica della maggioranza, rispetto alla minoranza, con almeno due unità, questa deve essere assicurata con l'integrazione di ulteriori due Consiglieri nominati dalla maggioranza.



5. E' istituita, inoltre, la Commissione speciale permanente per il controllo sulla ragioneria, composta da due consiglieri effettivi e due supplenti di maggioranza, da un consigliere effettivo e uno supplente di minoranza, da tre rappresentanti dell'utenza. La Commissione è presieduta dal consigliere effettivo di minoranza. Il quorum per la validità della seduta è di due componenti. In assenza del presidente ne svolge le funzioni il consigliere anziano come individuato dall'art. 36 dello Statuto.

Art.19 - Istituzione delle Commissioni Consiliari Speciali

1. Il Consiglio Comunale può istituire, nel proprio ambito, Commissioni speciali, per lo studio e l'impostazione di piani, progetti o interventi di particolare rilevanza, che non rientrano nella competenza ordinaria delle commissioni permanenti. Nell'atto istitutivo viene indicata la composizione, designato il coordinatore, fissato l'oggetto del mandato ed il termine entro il quale la commissione deve riferire al consiglio.
2. Su istanza sottoscritta da almeno 1/5 dei consiglieri, il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni d'indagine, incaricate di effettuare accertamenti su atti, provvedimenti e comportamenti dell'Amministrazione. Nell'atto istitutivo viene designato il coordinatore, definito l'ambito di indagine e fissati i termini per riferire al consiglio. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinate dal regolamento consiliare.
3. Le Commissioni consiliari di cui ai commi 1 e 2 sono composte secondo il combinato disposto di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 18, ferma l'applicazione dell'articolo 89 comma 2.
4. Nell'atto istitutivo viene indicata la composizione, designato il coordinatore, fissato l'oggetto del mandato ed il termine entro il quale la commissione deve riferire al consiglio.

Art. 20 - Commissioni Permanenti

1. Le Commissioni consiliari permanenti sono composte ai sensi dell'articolo 19 comma 3.
2. Ogni Consigliere può far parte contemporaneamente di più Commissioni consiliari.
3. I Componenti di ciascuna Commissione sono designati dai Gruppi di appartenenza, e sono nominati dal Sindaco previa accettazione dei Consiglieri designati.
4. Il Consigliere indicato, se impedito a partecipare ai lavori della Commissione, può farsi sostituire da altro componente dello stesso Gruppo, previa formale comunicazione del capogruppo al presidente della commissione.
5. Per l'effettiva partecipazione alle sedute delle Commissioni consiliari, ai componenti spetta una indennità di presenza pari a quella prevista per la partecipazione dei Consiglieri alle riunioni del Consiglio Comunale.
6. Non sono nominabili a Componenti delle Commissioni i membri della Giunta Comunale e il Sindaco.

7. Il Sindaco, gli Assessori, i Capigruppo e i Consiglieri comunali possono sempre partecipare, con facoltà di relazione e di intervento nella discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno, alle riunioni di tutte le Commissioni, senza diritto di voto.
8. Il calendario delle riunioni delle Commissioni va comunicato a cura dei Presidenti, a tutti i gruppi consiliari e ai componenti stessi.
9. Le Commissioni permanenti restano in carica per l'intero mandato amministrativo.
10. I Gruppi possono procedere a variazioni della loro rappresentanza, dandone preventiva comunicazione scritta al Presidente del Consiglio Comunale.
11. Le Commissioni sono costituite con provvedimento del Sindaco. Nella prima seduta utile il Presidente del Consiglio ne dà comunicazione al Consiglio Comunale.
12. Qualora siano convocate le "Commissioni in seduta congiunta" deve essere garantita, al netto dei componenti effettivi presenti in Commissione, la rappresentatività dei gruppi consiliari attraverso l'istituto della delega autorizzata dal Capogruppo nel caso in cui i componenti presenti nelle Commissioni coincidano.
13. Relativamente alla validità delle sedute si richiama quanto previsto all'art. 26 c.2.



Art. 21 - Partecipazione alle altre Commissioni

1. Il Presidente del Consiglio Comunale, i capigruppo e ciascun Consigliere possono partecipare alle sedute delle Commissioni permanenti anche diverse da quelle di cui sono componenti, esercitando tutti i diritti dei componenti della Commissione tranne quello di voto e di corresponsione del gettone di presenza. Il loro numero non viene conteggiato ai fini del raggiungimento del numero legale.

Art. 22 - Elezione del Presidente e del Vice Presidente della Commissione

1. Nella prima seduta di insediamento, la Commissione, permanente o speciale, convocata dal Presidente del Consiglio Comunale, procede, con voto distinto e palese, all'elezione del Presidente e del Vice Presidente tra i suoi componenti. Ogni componente può esprimere un'unica preferenza per un solo candidato. Vengono eletti con voto distinto e palese Presidente e Vice Presidente i candidati che ottengono il maggior numero di voti, e in caso di parità, il Consigliere con la cifra individuale più alta.
2. Nessun Consigliere può essere eletto Presidente in più di una Commissione. Il Consiglio Comunale rende note le risultanze di cui sopra al Consiglio Comunale, alla Giunta, al Collegio dei Revisori dei Conti ed agli organismi di partecipazione popolare.

Art. 23 - Revoca del Presidente o del Vice Presidente

1. Sia il Presidente che il Vice Presidente possono essere revocati mediante l'approvazione, a maggioranza assoluta dei Componenti della Commissione, di una proposta di sfiducia costruttiva, presentata da almeno 2/5 (due quinti) dei Componenti e votata a maggioranza assoluta dei componenti. La riunione della Commissione per deliberare sulla proposta di sfiducia costruttiva deve essere tenuta entro 5 (cinque) giorni feriali dal deposito della richiesta.
2. In caso di assenza o di impedimento di uno o più Componenti della Commissione, il Capogruppo può, di volta in volta, provvedere alla relativa sostituzione con un membro dello stesso gruppo attraverso una delega, dandone formale comunicazione al Presidente della Commissione prima della seduta.
3. In caso di dimissioni o decadenza, o per altra necessità di sostituzione permanente di un componente della Commissione, il Capogruppo indica il sostituto al Presidente del Consiglio Comunale che provvede, previo decreto di surroga del Sindaco, a darne notizia al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

24 - Attribuzioni del Presidente e del Vice Presidente delle Commissioni Permanenti

1. Il Presidente convoca e presiede la Commissione, fissando gli argomenti da trattare in ciascuna riunione. Regola i lavori, disciplina i dibattiti e tiene i contatti con la Presidenza del Consiglio Comunale e gli altri Presidenti di Commissione, quando si tratta di argomenti che richiedono il coinvolgimento di più Commissioni.
2. Qualora ciascun membro della Commissione proponga l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della Commissione, il Presidente decide sulla richiesta, e, in caso di motivato diniego, il Consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla Commissione, a maggioranza dei voti dei presenti.
3. Il Vice Presidente della Commissione sostituisce il Presidente in caso di assenza, impedimento o vacanza. Collabora col Presidente nell'assicurare il buon andamento dei lavori della Commissione e, in particolare, alla formazione dell'ordine del giorno.
4. Nel caso di assenza, impedimento o vacanza anche del Vice Presidente, le funzioni di Presidente vengono svolte dal Consigliere anziano, ai sensi dell'articolo 36 dello Statuto, componente della Commissione.

Art. 25 - Durata in carica, dimissioni del Presidente e del Vice Presidente

1. Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica per tutta la durata del mandato amministrativo.
2. Il Presidente e il Vice Presidente si possono dimettere presentando le proprie dimissioni al Presidente del Consiglio.

3. In caso di cessazione dalla carica del Presidente di una Commissione, il Presidente del Consiglio Comunale provvede alla convocazione della Commissione entro i dieci (10) giorni successivi alla comunicazione formale delle dimissioni per l'elezione del nuovo Presidente. In caso di cessazione dalla carica del Vice Presidente, la Commissione è convocata dal suo Presidente per l'elezione del nuovo Vice Presidente.



Art. 26 - Validità delle sedute delle Commissioni

1. Le sedute delle Commissioni possono essere di prima e di seconda convocazione.
2. La riunione in seduta di prima convocazione è valida quando è presente la metà dei Componenti assegnati. La riunione in seduta di seconda convocazione è quella che fa seguito ad una seduta di prima convocazione andata deserta per mancanza del numero legale, ed è valida con la presenza di almeno 1/3 (un terzo) dei Componenti.
3. La presenza del numero legale è accertata dal Presidente trascorsi venti minuti dall'orario stabilito nella convocazione. Il Presidente ne verifica il mantenimento, su iniziativa diretta o previa richiesta di almeno un componente, nel corso dello svolgimento dei singoli punti dell'ordine del giorno. In caso di mancanza o qualora venga meno il numero legale, il Presidente deve, rispettivamente, dichiarare deserta la seduta. Trascorso invano il periodo di sospensione, il Presidente toglie la seduta. In entrambi i casi, il Presidente fissa la data e l'ora della seduta successiva ricomprendendo nell'ordine del giorno della stessa anche gli argomenti non esaminati nella seduta dichiarata deserta o tolta.

Art. 27 - Compiti delle Commissioni Permanenti

1. Le Commissioni consiliari permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio Comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti di indirizzo e di controllo politico-amministrativo allo stesso attribuiti, mediante la valutazione preliminare degli atti di competenza consiliare in materia di programmi, piani, investimenti, bilanci, regolamenti ed altre determinazioni di indirizzo generale dell'attività dell'amministrazione del Comune. Esse si riuniscono:
 - a. in sede consultiva, per esprimere pareri nelle materie di propria competenza;
 - b. in sede referente, per l'elaborazione di atti da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale;
 - c. in sede redigente, per la redazione del testo dei regolamenti o degli atti amministrativi generali da sottoporre al solo voto finale del Consiglio.
2. Le deliberazioni che la Giunta assume ai sensi del combinato disposto dell'articolo 42 comma 4 e dell'articolo 175 comma 4 del Tuel devono essere depositate presso la Commissione competente entro i successivi 10 (dieci) giorni. Tale termine è dimezzato per le delibere aventi immediata esecuzione.

Art. 28 - Assegnazione degli affari alle Commissioni

1. Salvi i casi espressamente previsti dal Regolamento, il Presidente del Consiglio Comunale assegna gli affari alle Commissioni competenti per materia, stabilendo in quale sede debbano essere trattati e il termine per la presentazione delle conclusioni. Il Presidente dà di volta in volta notizia a tutte le Commissioni dell'assegnazione dei vari affari alle diverse Commissioni, ai fini del successivo comma 6.
2. Salvo che il Presidente del Consiglio Comunale, d'intesa con il Presidente della Commissione, non assegni un termine diverso, i termini per la conclusione dell'esame in Commissione sono i seguenti:
 - a. per la sede consultiva, 30 (trenta) giorni dall'assegnazione;
 - b. per la sede referente, 45 (quarantacinque) giorni dall'assegnazione;
 - c. per la sede redigente, 3 (tre) mesi dall'assegnazione;
3. Il Presidente della Commissione può richiedere la proroga del termine fissato per una volta sola e per un periodo che non superi la metà di quello originario.
4. Tutte le proposte di deliberazione e di mozione debbono essere preventivamente esaminate dalle Commissioni. Sono escluse:
 - a. la mozione di sfiducia;
 - b. la revoca del Presidente e dei Vice Presidenti del Consiglio.
5. Se un affare ricade nella competenza di più Commissioni, il Presidente del Consiglio Comunale dispone che sia assegnato in via principale alla Commissione la cui competenza sia prevalente e contestualmente che sia assegnato in via secondaria ad altre Commissioni, che lo esaminano in relazione alla propria competenza. Le Commissioni di cui sia richiesto il parere in via secondaria devono esprimerlo entro dieci (10) giorni dalla data di assegnazione. La Commissione cui l'affare è assegnato in via principale sospende l'espressione di parere fino all'espressione dei pareri delle altre Commissioni, raccolti i quali ha 10 (dieci) giorni per esprimere il parere finale, tenuto conto dei pareri delle altre Commissioni, fatto salvo il termine massimo previsto dal precedente comma 2.
6. Se una Commissione reputi che un argomento ad essa assegnato non sia di sua competenza, ne informa il Presidente del Consiglio Comunale che decide in merito. Quando una Commissione reputi che un argomento assegnato ad altra Commissione sia anche di sua competenza rivolge istanza al Presidente del Consiglio Comunale entro 5 (cinque) giorni dalla comunicazione di cui al secondo capoverso del 1° comma. In caso di accoglimento dell'istanza, il Presidente del Consiglio Comunale dispone a norma del comma 5.
7. Nei casi di cui al comma 5, i Presidenti delle Commissioni cui l'affare è stato assegnato hanno facoltà di concordare l'esame e la votazione in comune del parere. In tal caso le Commissioni riunite sono presiedute dal Presidente di Commissione anziano.



Art. 29 - Commissione in sede consultiva

1. Il Presidente del Consiglio Comunale trasmette alle Commissioni consiliari permanenti tutte le proposte di deliberazione e di mozione, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 28 comma 4, per l'espressione del parere di competenza.
2. Se i termini di cui all'art. 28 comma 2 e in assenza della richiesta di proroga di cui all'articolo 28 comma 3, trascorrono senza che la Commissione faccia conoscere il proprio parere, il Presidente del Consiglio iscrive l'argomento all'ordine del giorno del Consiglio con l'indicazione del mancato parere.
3. Il parere è espresso per iscritto. In casi d'urgenza il parere può essere comunicato mediante intervento in Consiglio del Presidente della Commissione o da un componente da lui delegato.
4. Gli atti iscritti all'ordine del giorno del Consiglio Comunale con l'espressione di parere della Commissione competente contengono l'annotazione del parere medesimo. In caso di mancata espressione del parere nei termini previsti o stabiliti ai sensi del presente Regolamento, di ciò è dato atto nell'annotazione. Le Commissioni, tuttavia, possono esprimere validamente, in casi eccezionali e straordinari, il proprio parere fino al momento dell'apertura della seduta in cui è prevista la discussione consiliare dell'atto, fatta salva l'autorizzazione del Presidente del Consiglio ai sensi dell'art. 34 comma 4.

Art. 30 - Commissione in sede referente

1. Alla Commissione in sede referente è assegnato il compito di elaborare una proposta di regolamento, o di deliberazione o mozione, oppure di esaminare più proposte di deliberazione, con il medesimo oggetto, al fine di elaborare un testo unificato.

Art. 31 - Commissione in sede redigente

1. Il Presidente del Consiglio Comunale, sentita la Conferenza dei Capigruppo, può assegnare alla Commissione in sede redigente l'elaborazione di un regolamento o di un atto amministrativo generale, con discussione e approvazione in Commissione dei singoli articoli, restando riservata al Consiglio la votazione finale con le sole dichiarazioni di voto.
2. Al termine dell'esame la Commissione approva il testo della proposta e lo trasmette al Presidente del Consiglio Comunale, che ne cura la comunicazione ai Gruppi Consiliari. Entro i successivi 10 (dieci) giorni i Consiglieri possono far pervenire alla Commissione le proposte di emendamento. Esse vengono discusse dalla Commissione, che ne dà conto nella relazione introduttiva.

3. L'esame in Commissione si chiude con la trasmissione al Presidente del Consiglio Comunale del testo definitivo della proposta, corredato dalla relazione introduttiva e dall'indicazione del Consigliere incaricato di svolgere la relazione in Consiglio.
4. Prima della votazione finale in Consiglio, 1/3 dei Consiglieri può proporre che si proceda alla discussione e alla votazione di ulteriori emendamenti. Se la proposta è approvata con la maggioranza assoluta del Consiglio, il Presidente rinvia il punto dell'ordine del giorno.
5. Non è ammessa la presentazione di relazioni di minoranza né di testi tra di loro alternativi.

Art. 32 - Pareri urgenti

1. In casi motivati di particolare urgenza, il Sindaco può chiedere al Presidente del Consiglio Comunale che il parere della Commissione sia reso in termini abbreviati. In nessun caso il termine può essere inferiore a 24 (ventiquattro) ore dal deposito della relativa documentazione.

Art. 33 - Indagini conoscitive

1. Nelle materie di loro competenza le Commissioni possono effettuare indagini conoscitive tese ad acquisire notizie, informazioni e documentazioni inerenti al funzionamento dei servizi, all'attuazione dei programmi, progetti ed interventi, alla gestione di aziende, istituzioni ed altri organismi dipendenti dal Comune.
2. Qualora le indagini di cui al comma precedente comportino una spesa, le Commissioni predispongono un dettagliato programma finanziario ed operativo.
3. Le sedute delle Commissioni dedicate allo svolgimento delle indagini possono svolgersi anche fuori della sede del Consiglio Comunale.
4. Terminata l'indagine, la Commissione formula le proprie conclusioni ed approva un documento. Le minoranze possono chiedere che siano messi in votazione propri documenti che, in ogni caso, vanno allegati ai risultati dell'indagine. Le conclusioni e i documenti sono trasmessi al Presidente del Consiglio Comunale che ne cura la distribuzione a tutti i Gruppi consiliari.
5. Entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento degli atti il Consiglio valuta i suggerimenti della Commissione.

Capo VI

Norme comuni alle Commissioni consiliari

Art. 34 - Convocazione e ordine del giorno delle Commissioni

1. Le Commissioni si possono riunire tutti i giorni con esclusione di quelli festivi, fatta salva la previsione di cui all'articolo 32. Di norma le riunioni hanno corso durante gli orari d'ufficio per come prestabilito d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio. Le Commissioni sono convocate dai rispettivi Presidenti, o, in caso di impedimento, dai Vice Presidenti, almeno 48 (quarantotto) ore prima della seduta, salvo i casi di urgenza. L'ordine del giorno è inviato, di norma via e-mail, oltre che ai componenti della commissione presso il domicilio eletto, anche al Presidente del Consiglio, al Sindaco ed ai Capigruppo. L'ordine del giorno dei lavori quindicinali delle Commissioni è pubblicato sul sito dell'Ente.
2. Gli atti relativi agli affari iscritti all'ordine del giorno, sono depositati presso la sede della segretaria della Commissione, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione, a disposizione dei componenti della Commissione.
3. Le proposte di deliberazione, nonché gli altri affari, che abbiano oggetti identici o siano strettamente connessi, sono posti congiuntamente all'ordine del giorno della Commissione competente, salvo che per alcuni di essi la Commissione abbia già esaurito la discussione.
4. Salva autorizzazione espressa del Presidente del Consiglio Comunale, le Commissioni non possono riunirsi negli stessi giorni nei quali vi è la seduta del Consiglio Comunale. In relazione alle esigenze dei lavori del Consiglio, il Presidente del Consiglio Comunale può sempre revocare le convocazioni delle Commissioni. Il Presidente del Consiglio Comunale può altresì richiedere o autorizzare, in via eccezionale e quando ciò sia necessario per i lavori del Consiglio, che una riunione della Commissione avvenga mentre si svolge una seduta del Consiglio Comunale.
5. Le Commissioni possono essere convocate per la discussione di determinati argomenti che rivestano carattere di urgenza, su richiesta del Presidente del Consiglio Comunale anche su proposta del Sindaco, ovvero quando lo richieda 1/3 dei componenti. In tali casi la convocazione deve avvenire entro 7 (sette) giorni dalla richiesta, trascorsi inutilmente i quali, provvede alla convocazione il Presidente del Consiglio Comunale.
6. Per gli argomenti che coinvolgono la competenza di più Commissioni, il Presidente del Consiglio, o i Presidenti delle Commissioni Consiliari interessate, possono convocare riunioni congiunte.

Art. 35 - Segreteria delle Commissioni

1. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte dal dipendente comunale ad essa assegnato che:
 - a. cura il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, la predisposizione degli atti e la loro protocollazione, da sottoporre alla Commissione;
 - b. sviluppa le funzioni di supporto organizzativo, informativo, amministrativo necessario a rendere efficace il ruolo istituzionale delle Commissioni comunali anche oltre il normale orario di lavoro, rientrando le ore in eccedenza come assistenza diretta agli organi politici istituzionali;



- c. organizza la raccolta ordinata di tutti gli elementi necessari al fine della formazione del parere o delle proposte e provvede ad ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della Commissione;
- d. redige con supporto di apparecchiature magnetiche il verbale sommario delle adunanze, che viene dallo stesso sottoscritto e depositato con gli atti dell'adunanza. La registrazione, su supporto magnetico resterà custodita agli atti della Segreteria Generale.
- e. è tenuto a trasmettere all'ufficio del Consiglio, con la massima sollecitudine, gli atti in originale relativi alle presenze dei Consiglieri comunali alle sedute delle Commissioni e le eventuali deleghe. I verbali in originale rimarranno custoditi presso le segreterie delle Commissioni; all'Ufficio Organi Istituzionali sarà consegnata copia conforme all'originale degli stessi.
2. Ciascun Segretario è responsabile della veridicità di quanto attestato in verbale rispetto alle dichiarazioni rese dai consiglieri e della loro effettiva presenza nel corso di lavori delle Commissioni.
 3. Entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni del mese successivo il Segretario è tenuto a presentare le attestazioni di ciascun componente della Commissione, al fine di consentire la trasmissione al servizio Gestione Economica del Personale del resoconto delle presenze per la corresponsione dei previsti gettoni di presenza.
 4. Nel caso di riunioni congiunte sarà redatto apposito statino di firme, comprensivo dei nominativi dei Consiglieri componenti delle Commissioni convocate. La verbalizzazione della seduta sarà redatta dal Segretario più giovane di età.
 5. Ad eccezione di eventi imprevedibili, ciascun Segretario, in caso di assenza, deve chiedere la sostituzione al collega, al quale consegnerà tutti i carteggi relativi, per consentire il regolare svolgimento dei lavori della Commissione. Di detta sostituzione deve essere data immediata comunicazione all'Ufficio del Consiglio.

36 - Processo verbale delle sedute delle Commissioni

1. Delle sedute delle Commissioni il segretario assegnato è tenuto a redigere un sintetico processo verbale nel quale vengono riportati: giorno, ora e luogo della seduta, ordine del giorno, elenco dei presenti, argomenti trattati, atti istruiti, menzione dei Consiglieri che hanno preso la parola su di essi, oggetto ed esito delle votazioni. I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.
2. I Consiglieri, componenti della Commissione, possono richiedere con adeguata motivazione che il loro intervento sia riportato per intero nel verbale.
3. Il verbale è approvato di regola nell'adunanza successiva a quella cui si riferisce, con gli emendamenti chiesti dai componenti interessati.
4. In caso di urgenza viene redatto contestuale estratto del parere o decisioni assunte dalle commissioni, estratto da sottoporre al voto della Commissione nella medesima adunanza.

5. In caso di necessità, formalmente accertata dal Presidente della Commissione, la verbalizzazione della seduta può essere affidata anche al componente più giovane della Commissione medesima.
6. L'originale del verbale della riunione della Commissione è depositato nei fascicoli presso le segreterie delle Commissioni, mentre all'Ufficio del Consiglio verrà consegnata la copia conforme.
7. Qualora si tratti di documentazione riferibile all'adozione di atti deliberativi, il deposito ha carattere obbligatorio al fine di consentire la consultazione ai Consiglieri comunali.

Art. 37 - Pubblicità delle sedute delle Commissioni

1. Le sedute delle Commissioni sono aperte al pubblico. L'accesso e la permanenza alla sala delle riunioni è disciplinato e curato dal Presidente della Commissione, in coerenza con quanto stabilito dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio. Le Commissioni possono deliberare a maggioranza di riunirsi in seduta privata nei casi previsti dalla legge ed esclusivamente per la trattazione di argomenti che comportano apprezzamento del comportamento o quando la pubblicità dell'adunanza possa arrecare grave nocimento agli interessi dell'Amministrazione comunale, ai principi fondamentali di economicità, ad un concreto svolgimento dell'azione amministrativa.
2. Il verbale delle adunanze di ciascuna commissione, su cui vengono sintetizzati i pareri espressi, è sottoscritto dal presidente e dal segretario.
3. Il verbale delle adunanze, ad eccezione delle parti relative a sedute segrete, è pubblico e liberamente consultabile dai cittadini, che possono richiederne copia.
4. Le sedute devono essere integralmente registrate su supporto magnetico o elettronico, da conservarsi a cura dell'Ufficio del Consiglio che cura, a richiesta, la predisposizione, per il tramite del segretario della Commissione stessa, la trascrizione totale o parziale delle discussioni.
5. Il Presidente del Consiglio ed i Presidenti delle Commissioni assicurano la più ampia diffusione della conoscenza dell'attività svolta dalle commissioni, attraverso il sito web del Comune, periodici rapporti informativi al Consiglio ed alla Commissione dei Capigruppo, nonché la tempestiva comunicazione agli organi di informazione cittadini per tramite dell'Ufficio Stampa.
6. Previo assenso e disciplina dell'Ufficio di Presidenza, talune riunioni possono essere trasmesse in diretta streaming.

Art. 38 - Interventi, consultazioni e iniziative pubbliche



1. In relazione agli affari di loro competenza, le Commissioni hanno il diritto di ottenere l'intervento alle proprie riunioni dei dirigenti, funzionari e consulenti del Comune, degli amministratori e dirigenti delle aziende e degli enti dipendenti ancorché consortili o concessionari di pubblici servizi, nonché dei rappresentanti del Comune all'interno di società.
2. Le Commissioni possono effettuare consultazioni di rappresentanti di enti pubblici, di comunità di cittadini, di organismi ed uffici pubblici e privati, di associazioni di categoria, di esperti e di personale dell'amministrazione comunale e delle aziende o degli enti dipendenti.
3. Le Commissioni, all'atto in cui ricevono l'affare ad esse assegnato, valutano se la consultazione sia obbligatoria in base allo Statuto o alle norme regolamentari, o comunque opportuna.
- 3 bis Ferme le previsioni di cui al Regolamento approvato con deliberazione Consiliare n. 95 del 29.12.2016, spetta alle Commissioni decidere sui soggetti da consultare nonché sulle modalità della consultazione.
4. Gli inviti per le consultazioni, ed ogni altra comunicazione a soggetti esterni al Comune, sono diramati dal Presidente della Commissione competente.
5. L'effettuazione delle consultazioni non può determinare il mancato rispetto dei termini posti alla Commissione ai sensi del presente Regolamento.

Art. 39 - Partecipazione degli organi di governo ai lavori delle Commissioni

1. Il Sindaco, o il suo Assessore delegato, può chiedere di essere sentito in relazione a un determinato punto dell'ordine del giorno. In questo caso la Commissione non può esprimere parere prima di aver sentito il Sindaco o il suo rappresentante.
2. Il Presidente della Commissione può invitare il Sindaco ed i componenti della Giunta ai sensi e per gli effetti dello Statuto.
3. Le Commissioni possono chiedere alla Giunta di riferire, anche per iscritto, in merito alla esecuzione di leggi e regolamenti o sull'attuazione di mozioni e deliberazioni approvate dal Consiglio Comunale.
4. Le Commissioni possono con la presenza dell'Assessore competente, dare risposte ad eventuali interrogazioni, per le quali l'interrogante ha chiesto che venga data risposta nella competente Commissione consiliare.
5. Il Sindaco ed i componenti della Giunta hanno il diritto e, se richiesti, il dovere, di partecipare alle sedute delle Commissioni. I Dirigenti del Comune, su richiesta del Presidente o di chi ne fa le veci, sono tenuti a partecipare alle riunioni delle Commissioni, al fine di esprimere motivati pareri in ordine agli argomenti in trattazione.

Art. 40 - Discussione e votazione nelle Commissioni

1. Salvo che sia diversamente previsto dal presente Regolamento, per le discussioni nelle Commissioni si osservano le disposizioni previste per la discussione e la votazione in Consiglio.
2. Le Commissioni votano di regola per alzata di mano o per appello nominale. Le decisioni vengono adottate a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
3. Nel corso della discussione in Commissione non possono essere decise questioni pregiudiziali o sospensive; se vengono poste, di esse si dà conto nella decisione o nella relazione.
4. Le Commissioni possono adottare risoluzioni o mozioni connesse con l'affare sul quale debbono riferire e tali risoluzioni o mozioni sono trasmesse al Consiglio Comunale insieme con la decisione o con la relazione.
5. Nello svolgimento dei procedimenti di consultazione e di indagine di cui agli artt. 33 e 38, le Commissioni, nelle sedute alle quali partecipano i soggetti consultati o che forniscono gli elementi conoscitivi, non possono effettuare dibattiti relativi alle conclusioni della consultazione o dell'indagine. Il Presidente della Commissione assicura il rispetto della suddetta prescrizione.

TITOLO III CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 41 - Diritto di iniziativa su atti deliberativi

1. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni argomento concernente le materie comprese nella competenza del Consiglio Comunale stabilita dalla legge e dallo Statuto.
2. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio e, a tal fine, possono avvalersi della collaborazione dei dirigenti e funzionari del Comune. Gli emendamenti vanno presentati, dotati dei necessari pareri tecno-contabili, in segreteria generale almeno 24 ore prima della seduta di consiglio.
3. La proposta di deliberazione, sottoscritta dal Consigliere e formulata per iscritto è inviata al Presidente del Consiglio il quale provvede immediatamente ad acquisirle al protocollo dell'Ente.
4. Il Presidente del Consiglio provvede, altresì, ad inoltrare le proposte di deliberazione al Segretario Generale per l'esame sotto il profilo di competenza dell'organo deliberante. Il Segretario Generale esamina la proposta di deliberazione entro 10 (dieci) giorni dalla data di protocollazione. Nel caso in cui non sussista la competenza del Consiglio Comunale il Segretario Generale esprime parere motivato e rinvia la proposta al Presidente del Consiglio.



5. Nel caso in cui sussista la competenza consiliare, il Segretario Generale trasmette la proposta di deliberazione al Dirigente del Servizio competente per l'espressione del parere di regolarità tecnica che deve essere apposto entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento.
6. Dopo aver espresso il proprio parere, il Dirigente del Servizio competente, ove sia necessario, trasmette la proposta al Dirigente del Servizio Finanziario per l'espressione del parere di regolarità contabile e l'eventuale attestazione di copertura finanziaria che devono essere apposti entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento.
7. Acquisiti i pareri di cui al comma precedente, la proposta di deliberazione viene trasmessa al Presidente del Consiglio per l'invio alla Commissione consiliare competente per materia.
8. Nel caso che la proposta risulti estranea alle competenze del Consiglio, non legittima o priva della copertura finanziaria, il Presidente del Consiglio Comunale comunica al Consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio Comunale. La comunicazione è inviata per conoscenza ai Capigruppo. Se l'istruttoria si è conclusa favorevolmente, il Presidente del Consiglio, in sede di conferenza dei Capigruppo, iscrive la proposta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale indicando l'oggetto ed il Consigliere proponente.
9. Almeno 1/5 dei Consiglieri comunali ha diritto di chiedere al Presidente del Consiglio la convocazione del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 39 comma 2 del D. Lgs. 267/2000. Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a 20 (venti) giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste che dovranno essere corredate dalla relativa documentazione.
10. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno in cui viene acquisita al protocollo dell'Ente la relativa richiesta.

Art. 42 - Diritto di informazione e di accesso

1. I Consiglieri, per l'espletamento del loro mandato elettivo, hanno diritto di ottenere dagli Uffici del Comune, dalle aziende speciali, dai consorzi, dalle istituzioni e dagli altri enti che hanno una partecipazione del Comune, nonché dalle società in cui il Comune abbia partecipazioni azionarie, tutte le notizie, le informazioni e la documentazione in loro possesso, in esenzione di spesa, con obbligo di osservare il segreto nei casi specificatamente previsti dalla legge.
2. I Consiglieri hanno diritto ad accedere agli Uffici del Comune e agli uffici degli Enti di cui al precedente comma.
3. Il Presidente del Consiglio cura la trasmissione di richieste di atti e notizie rivolte dai consiglieri ad enti diversi, allo scopo di favorire, attraverso l'acquisizione di ogni informazione utile, la più ampia conoscenza delle problematiche di maggior interesse per la realtà politica ed amministrativa della comunità locale.

4. Il diritto di accesso e l'acquisizione di copia di atti e documenti viene esercitato ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento approvato dalla C.S. con i poteri del Consiglio con delibera n. 230 del 6.11.2013.
5. Al fine di esercitare compiutamente la propria attività di indirizzo e di controllo, ogni Consigliere sarà dotato di una tessera di riconoscimento con foto che consentirà il libero accesso a proprietà e beni dell'Amministrazione comunale destinati ad uso o servizio pubblico o a proprietà, beni e mezzi che per l'Amministrazione comunale svolgono un servizio pubblico, secondo le modalità e le limitazioni disciplinate dalla Giunta. In proposito, si dettano i seguenti indirizzi:
 - a. la libera fruizione del servizio pubblico di trasporto urbano potrà avvenire una sola volta a settimana;
 - b. il libero accesso nelle strutture comunali potrà avvenire esclusivamente quando queste non siano state concesse a terzi.
6. Contestualmente all'affissione all'albo delle deliberazioni, la Giunta è tenuta a:
 - a. trasmettere l'elenco delle deliberazioni ai Capigruppo consiliari e alla Presidenza del Consiglio;
 - b. tenere a disposizione dei Consiglieri, presso i propri uffici, i testi dei suddetti atti, che, durante il periodo quindicinale di pubblicazione, possono essere consultabili sul sito internet del Comune al link "Albo Pretorio on-line".

Art. 43 - Interrogazioni e interpellanze

1. Il Consigliere ha facoltà di rivolgere al Sindaco e alla Giunta interrogazioni e interpellanze su argomenti che riguardino direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Comune, o che interessino, comunque, la vita culturale, politica, economica, sociale e civile.
2. Ciascun Consigliere non può illustrare più di 1 (una) interrogazione o interpellanza nella stessa adunanza.
3. Allo svolgimento delle interrogazioni ed interpellanze sono dedicate al massimo un'ora della medesima adunanza. Le eventuali interrogazioni ed interpellanze rimaste da trattare si intendono rinviate alla successiva seduta del Consiglio Comunale. Le interpellanze da trattare nella stessa adunanza non possono essere più di 4 (quattro).
4. L'interrogazione consiste nella domanda rivolta per iscritto al Sindaco o alla Giunta che mira sia ad ottenere informazioni o spiegazioni circa la veridicità di un determinato fatto di competenza del Comune, sia a conoscere, sempre in relazione al fatto medesimo, i motivi ed i criteri in base ai quali siano stati adottati o si intendono adottare eventuali provvedimenti da parte dell'Amministrazione comunale.
5. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta per iscritto al Sindaco o alla Giunta per conoscere i motivi o gli intendimenti della loro condotta in relazione a questioni determinate.



6. Il Consigliere interrogante o interpellante trasmette la domanda, formulata in modo chiaro e conciso, al Presidente del Consiglio. Il Consigliere, con motivazione scritta, può dichiarare l'interrogazione o l'interpellanza urgente.
7. Le interrogazioni e le interpellanze sono poste all'ordine del giorno nella prima seduta consiliare utile, successiva alla loro presentazione.
8. La trattazione delle interrogazioni e/o interpellanze deve avvenire di norma nel termine di 30 (trenta) giorni dalla loro presentazione. E' facoltà dell'interrogante e/o dell'interpellante chiedere, in alternativa alla trattazione in Consiglio, che all'interrogazione e/o all'interpellanza venga data risposta scritta entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione.
9. Le interrogazioni e le interpellanze sono trattate all'inizio della seduta, di norma entro la prima ora (sessanta minuti) precedenti l'inizio dei lavori di ogni Consiglio Comunale, con la presenza dell'interessato, del Presidente e/o Vice Presidenti del Consiglio, del Sindaco e/o dell'Assessore competente, secondo la programmazione concertata in sede di Conferenza dei Capigruppo e con le forme di pubblicità previste all'art. 61 comma 2. Decorso il termine massimo dedicato alle interpellanze ed alle interrogazioni, il Presidente del Consiglio Comunale procede all'appello ed alla verifica del numero legale per la valida costituzione del Collegio, ai fini deliberativi.
10. Qualora i presentatori di interrogazioni o interpellanze, giunto il momento della loro trattazione, siano assenti senza giustificato motivo, le relative istanze verranno ritirate dall'ordine del giorno del Consiglio e riceveranno risposta per iscritto dal Sindaco o dall'Assessore competente, entro trenta (30) giorni dalla data della seduta medesima, che sono ridotti a dieci (10) se l'interrogazione o l'interpellanza è dichiarata urgente. La risposta è indirizzata al Consigliere interessato e per conoscenza al Presidente del Consiglio ed ai Capigruppo.
11. Nel caso, invece, le interrogazioni e le interpellanze siano state sottoscritte da più Consiglieri ed uno di essi sia presente, la risposta viene comunque data.
12. Le singole interrogazioni e le interpellanze, in non più di 5 (cinque) minuti, sono sinteticamente illustrate al Consiglio dal Consigliere presentatore. Conclusa l'illustrazione, il Sindaco e/o l'Assessore competente dà direttamente risposta in un tempo non eccedente i 5 (cinque) minuti. L'interrogante o l'interpellante ha facoltà di replicare dichiarando se è soddisfatto o meno e dispone anch'egli di 3 (tre) minuti per fornire motivazioni senza introdurre elementi nuovi o difformi rispetto all'oggetto dell'interrogazione o dell'interpellanza, restando assolutamente inibito l'intervento da parte di altri Consiglieri.
13. Qualora l'interrogante o l'interpellante non sia soddisfatto ed intenda promuovere una discussione sulle spiegazioni date dal Sindaco o dall'Assessore competente, può presentare una mozione che sarà iscritta all'ordine del giorno della successiva seduta consiliare.
14. Per economia procedurale, le risposte alle interrogazioni e/o interpellanze che operano su un medesimo argomento possono essere ricondotte, su disposizione del Presidente del Consiglio, in un'unica risposta. In questo caso i tempi della risposta saranno adeguati alla pluralità delle domande poste in discussione.



Art. 44- Mozioni e risoluzioni

1. Il Consigliere ha facoltà di promuovere la discussione in Consiglio attraverso la presentazione di mozioni e risoluzioni.
2. Con la mozione si propone al Consiglio di deliberare su un atto di indirizzo politico-amministrativo che impegna il Sindaco e riguarda l'Amministrazione comunale. Essa, ai sensi del precedente art. 28 comma 4, non può essere discussa e votata prima che sia stata esaminata dalla competente Commissione consiliare. La Conferenza dei Capigruppo, in casi di particolare urgenza, può decidere che le mozioni vengano iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale senza il preventivo parere delle Commissioni.
3. Con la risoluzione uno o più Consiglieri propongono al Consiglio di esprimere orientamenti o valutazioni politiche su questioni generali che non hanno per oggetto l'Amministrazione comunale. Le risoluzioni non sono esaminate preventivamente dalle Commissioni consiliari, salvo, di norma, quelle riguardanti la pace, i diritti umani e le questioni internazionali ed in ogni caso vanno presentate in segreteria generale almeno 48 ore prima della seduta del consiglio comunale.
4. Le mozioni e le risoluzioni debbono essere presentate per iscritto al Presidente del Consiglio e sottoscritte da uno o più Consiglieri proponenti che provvederanno alla loro illustrazione per non più di 10 (dieci) minuti. Nel caso di sottoscrizione di più Consiglieri, il compito di illustrarla spetta al primo firmatario. Successivamente si apre il dibattito, al termine del quale il testo della mozione o della risoluzione viene sottoposto all'approvazione del Consiglio.
5. Quando la mozione o la risoluzione approvata dal Consiglio Comunale preveda il raggiungimento di determinati obiettivi da parte degli organi di governo del Comune, il Presidente del Consiglio Comunale provvede a trasmetterle al Sindaco affinché ne curi l'attuazione. Le mozioni approvate dal Consiglio Comunale sono altresì trasmesse dal Presidente del Consiglio Comunale agli enti dipendenti dal Comune o a cui il Comune partecipa, qualora esse trattino di questi.

Art. 45 - Ordini del giorno

1. Con l'ordine del giorno uno o più Consiglieri propongono al Consiglio di esprimersi su un atto o argomento iscritto all'ordine dei lavori dello stesso, con l'eccezione di interrogazioni ed interpellanze.
2. L'ordine del giorno redatto per iscritto deve essere consegnato al Presidente del Consiglio prima della fine della discussione dell'atto o argomento cui si fa riferimento e viene messo in votazione dopo la discussione di quest'ultimo.
3. La Giunta comunica all'Ufficio di Presidenza e ai Capigruppo consiliari sull'avvenuta attuazione di singole mozioni od ordini del giorno; la stessa comunicazione deve essere

effettuata in caso di motivata impossibilità di attuazione. Ogni Consigliere, trascorsi 60 (sessanta) giorni dall'approvazione, può richiedere all'Assessore competente lo stato di attuazione di singole mozioni, ordini del giorno o delibere di indirizzo. La risposta deve essere fornita entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta.

4. Qualora il presentatore degli atti di cui al presente articolo sia assente in aula, senza giustificato motivo, nel momento in cui l'atto deve essere discusso, questo è dichiarato decaduto dal Presidente, che ne dispone il ritiro dall'Ordine del Giorno del Consiglio.

Art. 46 - Doveri e responsabilità dei Consiglieri

1. I Consiglieri hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio Comunale e ai lavori delle Commissioni di cui sono componenti.

Nello svolgimento delle sedute del Consiglio e delle Commissioni, i Consiglieri collaborano con i rispettivi Presidenti per l'ordinato svolgimento dei lavori, ed evitano scrupolosamente ogni comportamento che possa ledere o limitare l'esercizio dei diritti degli altri Consiglieri.

2. Il Presidente dichiara irricevibili i testi redatti in termini oltraggiosi da parte dei Consiglieri.
3. Il Consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza, deve prima di lasciare la sala, avvertire la segreteria perché ne sia presa nota verbale.
4. Il Consigliere comunale è responsabile, personalmente, secondo la normativa vigente, dei voti espressi in favore o contro i provvedimenti deliberati dal Consiglio.
5. E' esente da responsabilità il Consigliere che, per legittimi motivi, non abbia preso parte alla deliberazione.

Art. 47 - Obblighi di pubblicazione

1. Il Consigliere entro 30 (trenta) giorni dalla prima seduta Consiliare, è tenuto a depositare presso la Segreteria Generale del Comune, quanto prescritto all'articolo 14 del D. Lgs 33/2013.
2. L'aggiornamento dei dati e delle informazioni di cui al comma 1 avviene con le sopradette modalità ed entro il relativo termine dimezzato rispetto alle prescrizioni della normativa per la conseguente pubblicazione.

Art. 48 - Indennità di funzione

1. Il Consigliere ha diritto di percepire i gettoni di presenza sulla base della partecipazione effettiva alle riunioni del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari.
2. L'ammontare del gettone di presenza è fissato nei limiti previsti dalle norme vigenti.
3. In nessun caso, l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da ciascun Consigliere può superare l'importo pari ad 1/4 dell'indennità massima prevista per il Sindaco, in base al decreto di cui al comma 8 dell'art. 82 del TUEL Enti Locali.

4. Il gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi consiliari è corrisposto ai Consiglieri presenti anche in caso di seduta dichiarata deserta.

Art. 49 - Dimissioni e decadenza dalla carica di Consigliere

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere comunale sono presentate con comunicazione scritta al Presidente del Consiglio che ne dispone l'assunzione immediata al protocollo.
2. I Consiglieri comunali che non sono presenti a 3 (tre) adunanze consecutive del Consiglio Comunale, senza giustificati motivi di cui al comma 6, sono dichiarati decaduti, ai sensi dell'art. 45 dello Statuto, con le modalità di cui ai successivi commi.
3. Qualora si verifichi l'eventualità sopra citata, il Presidente del Consiglio Comunale, lo contesta formalmente all'interessato, il quale ha 10 (dieci) giorni di tempo, dalla data di notifica, per formulare osservazioni e scritti difensivi.
4. Entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma precedente, ove l'Ufficio di Presidenza non accolga le motivazioni, il Consiglio Comunale delibera definitivamente e, comunque, nella seduta immediatamente successiva a quella nella quale le assenze hanno raggiunto il numero stabilito.
5. La deliberazione deve essere notificata all'interessato, non appena divenuta esecutiva.
6. E' ritenuta, a priori, giustificata l'assenza nel caso in cui:
 - a. Il Consigliere produca, alla Presidenza del Consiglio, entro dieci giorni rispetto alla data fissata per il Consiglio comunale, idonea certificazione medica dalla quale si desuma lo stato di malattia o ricovero proprio o di un parente sino al terzo grado;
 - b. Il Consigliere per protesta politica dichiarata in anticipo o in concomitanza rispetto all'ora di fissazione del Consiglio comunale comunichi alla Presidenza del Consiglio ovvero renda pubblici i motivi del dissenso;
 - c. il consigliere adduca comprovate ragioni di studio, lavoro o personali.



TITOLO IV FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I

Organizzazione dei lavori del Consiglio

Art. 50 - Sedute ordinarie, straordinarie ed urgenti

1. Il Consiglio Comunale si riunisce in seduta ordinaria, straordinaria ed urgente.

2. E' seduta ordinaria quella nella quale è posto in discussione il bilancio di previsione, il conto consuntivo e la verifica delle linee programmatiche di mandato. Nelle sedute convocate per l'esame dei predetti documenti non possono essere trattati altri argomenti.
3. Tutte le altre sedute sono straordinarie o urgenti.
4. Il Consiglio è convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti e indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.
5. Per la validità delle sedute di prima convocazione, è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti il Consiglio (17 membri), mentre per le sedute di seconda convocazione la presenza di 1/3 dei Consiglieri assegnati (11 membri).
6. Nel giorno di convocazione del Consiglio Comunale presso l'aula "P. Battaglia", tre rintocchi del campanile di Palazzo San Giorgio ne segneranno l'orario di inizio prestabilito.

Art. 51 - Sedute pubbliche e non pubbliche

1. Le adunanze del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito ai commi successivi.
2. Si rinvia all'art. 79 comma 2;
3. Gli argomenti da esaminare in seduta non pubblica sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
4. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità e capacità professionali di persone, il Presidente interrompe il dibattito, senza ulteriori interventi. Il Consiglio, su proposta motivata anche di un solo Consigliere può deliberare, a maggioranza di voti dei presenti, il passaggio in seduta non pubblica per continuare il dibattito. Il Presidente, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall'aula.
5. Durante le adunanze non pubbliche possono restare in aula, oltre ai componenti del Consiglio ed al Segretario comunale, il Vice Segretario ed il responsabile dell'ufficio di segreteria e gli Assessori vincolati al segreto d'ufficio.

Art. 52 - Sedute aperte e congiunte

1. Quando particolari condizioni o rilevanti motivi d'interesse della comunità lo fanno ritenere necessario, il Presidente del Consiglio Comunale, sentito il Sindaco e la Conferenza dei Presidenti di Gruppo consiliare, può convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio Comunale, nella sua sede abituale o anche nei luoghi particolari previsti dall'art. 3 del presente Regolamento.

2. Il Presidente del Consiglio Comunale, ricorrendo i presupposti indicati al comma 1, con la medesima procedura, parimenti ivi prevista, può, altresì, convocare l'adunanza congiunta del Consiglio Comunale con altri Consigli comunali.
3. Le adunanze previste ai commi precedenti hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri comunali, possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti della Regione, di altri Comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, economiche, sportive, culturali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.
4. In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio Comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio Comunale gli orientamenti degli enti e delle parti rappresentate.
5. Durante le adunanze "aperte" e congiunte del Consiglio Comunale non possono essere adottate deliberazioni o assunti impegni di spesa a carico del Comune.



Art. 53 - Convocazione del Consiglio Comunale

1. La convocazione del Consiglio Comunale è disposta dal Presidente del Consiglio o in sua assenza dal Vice Presidente di maggioranza, che fissa il giorno e l'ora della seduta, o di più sedute qualora i lavori siano programmati per più giorni.
2. La convocazione del Consiglio Comunale per la prima adunanza dopo le elezioni è disposta dal Sindaco.
3. Almeno 1/5 dei Consiglieri può richiedere la convocazione dell'adunanza che deve essere tenuta entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della richiesta. Se la richiesta è formulata dal Sindaco, il Presidente è tenuto a convocare l'adunanza che deve essere tenuta entro 10 (dieci) giorni.
4. La convocazione avviene tramite avviso scritto da consegnare a tutti i Consiglieri e al Sindaco almeno 5 (cinque) giorni liberi prima dell'adunanza per le sessioni ordinarie, e 3 (tre) giorni liberi prima in caso di sessioni straordinarie, conteggiando a tal fine anche le eventuali domeniche e/o eventuali giorni festivi ricorrenti per calendario. Per la sessione urgente, invece, è sufficiente notificare l'avviso almeno 24 ore prima. L'avviso di convocazione è consegnato presso il domicilio eletto dal Consigliere e dal Sindaco; l'avviso di convocazione è diramato presso la sede del Gruppo consiliare di appartenenza quando ivi il Consigliere elegge il proprio domicilio. La convocazione deve risultare da dichiarazione del messo comunale, con l'indicazione del giorno della consegna. L'avviso di convocazione può essere diramato anche in via informatica, in modo che sia certificata l'avvenuta ricezione dello stesso. Fuori dal territorio del Comune di Reggio Calabria la consegna avrà luogo, previa intesa con gli interessati e a seguito di comunicazione telefonica, a mezzo del servizio di notifica reso dal messo comunale nella sede dell'ufficio dei messi. L'eventuale ritardata o mancata consegna dell'avviso di convocazione, per cause non dipendenti dal soggetto cui compete la convocazione stessa, ovvero dagli uffici preposti al recapito, è

sanata quando il Consigliere interessato partecipa all'adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato.

5. Nella ipotesi di temporanea assenza dal domicilio eletto, i Consiglieri potranno indicare per iscritto al Segretario Generale un loro recapito dove debbono essere notificati gli avvisi di convocazione e la persona o le persone autorizzate a riceverli.
6. Nel caso di convocazione d'urgenza, l'avviso deve essere notificato almeno 24 (ventiquattro) ore prima del giorno stabilito per la riunione, anche a mezzo di posta elettronica con avviso di lettura. Qualora la maggioranza dei Consiglieri lo richieda, l'esame di uno o più argomenti oggetto della adunanza è differito alla seduta successiva, purché il rinvio non determini scadenza di termini perentori.
7. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno, dell'ora, della sede dell'adunanza; dell'avviso di convocazione fa parte integrante l'ordine del giorno della seduta.
8. Nell'avviso deve essere precisato se l'adunanza si tiene in seduta unica, oppure in seduta in cui si prevede sia la prima che seconda convocazione nel caso in cui, mancando il numero legale, la riunione di prima convocazione debba essere dichiarata deserta. L'adunanza in seconda convocazione deve avere luogo in un giorno diverso da quella in prima convocazione.
9. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.
10. Nei casi di rinvio o di soppressione di una seduta consiliare o di altre modifiche riguardanti il consegnato avviso di convocazione, la comunicazione ai Consiglieri va di norma fatta per telefono direttamente all'interessato annotando data e ora; in caso di assenza, si provvederà anche a mezzo di posta elettronica con avviso di lettura.

Art. 54 - Ordine del giorno - Predisposizione

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio Comunale ne costituisce l'ordine del giorno.
2. Salvo l'obbligo di inserire le proposte di argomenti richiesti dal Sindaco o da almeno 1/5 dei Consiglieri, spetta al Presidente del Consiglio formulare l'ordine del giorno, rettificarlo o integrarlo secondo le modalità previste dal presente Regolamento.
3. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai Consiglieri di individuare con certezza l'oggetto.

4. Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione "seduta non pubblica", gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di cui all'art. 53. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.
5. L'ordine del giorno è inserito od allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante e sostanziale.
6. L'ordine del giorno deve essere articolato nelle seguenti sezioni:
 - a. approvazione del verbale della seduta precedente;
 - b. comunicazioni del Presidente, comunicazioni dei Consiglieri e domande di attualità;
 - c. comunicazioni del Sindaco o suo delegato;
 - d. argomenti su cui il Consiglio è chiamato a deliberare.
7. Spetta al Presidente del Consiglio, di concerto con il Segretario Generale, la verifica dell'ammissibilità delle interrogazioni e mozioni proposte per l'iscrizione all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio.
8. E' facoltà del Presidente del Consiglio, del Sindaco e di ogni consigliere richiedere l'inversione dell'ordine di trattazione degli argomenti in discussione. La proposta deve essere approvata a maggioranza dei presenti.

Art. 55 - Ordine del giorno - Pubblicazione e diffusione

1. L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie e straordinarie è pubblicato all'albo pretorio online del Comune, rispettivamente, nei 5 (cinque) giorni e nei 3 (tre) giorni precedenti quello della seduta. Il Segretario Generale è responsabile che tale pubblicazione risulti esposta fino al giorno in cui la riunione ha luogo.
2. L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze convocate d'urgenza e quelli relativi ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie, è pubblicato all'albo pretorio online almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione.
3. Entro i termini previsti per la consegna ai Consiglieri ed al Sindaco, a cura dell'Ufficio di Presidenza copia dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno delle adunanze, comprensive anche degli argomenti aggiunti è resa pubblica sotto forma di manifesto da esporre all'esterno della Casa Comunale ed inviata, assicurandone il tempestivo recapito:
 - a. ai membri della Giunta comunale;
 - b. ai Dirigenti comunali;
 - c. al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - d. alle Forze dell'Ordine;
 - e. all'ufficio Stampa per la diffusione agli organi di informazione;



f. al Responsabile della Rete Civica del Comune.

4. Il Presidente del Consiglio Comunale, per le adunanze nelle quali saranno trattati argomenti di particolare rilevanza per la comunità, può eventualmente disporre la pubblicazione di un maggior numero di manifesti nonché procedere ad altre forme di pubblicità per rendere noti il giorno e l'ora di convocazione del Consiglio e gli argomenti, fra quelli iscritti all'ordine del giorno, ai quali viene attribuita speciale rilevanza.

Capo II

Organizzazione delle sedute

Art. 56 - Deposito degli atti

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, corredati dai documenti istruttori, debbono essere depositati, di regola, presso la Segreteria Generale, salvo i casi di convocazione d'urgenza, almeno 48 (quarantotto) ore prima della data e dell'orario stabilito per la relativa discussione Consiliare, nonché trasmessi ai singoli Consiglieri, al Sindaco ed agli Assessori, anche per posta elettronica, affinché ne possano prendere visione.
2. Nessuna proposta di deliberazione può essere sottoposta ad approvazione del Consiglio se non è stata depositata entro i termini di cui al comma precedente; la stessa deve essere corredata dal previsto parere di regolarità tecnica, ed ove occorra dal parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. Deve essere corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame. I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati nelle proposte di deliberazione depositate e nei relativi allegati.
3. Gli atti dovranno, comunque, essere depositati nella sala delle adunanze e nel corso di essa ogni Consigliere può consultarli.
4. Le proposte relative all'approvazione del bilancio di previsione, del programma delle opere pubbliche e del conto consuntivo ed i relativi allegati, debbono essere trasmessi ai Capigruppo, che a loro volta dovranno provvedere a trasmetterli ai relativi Consiglieri, almeno 20 (venti) giorni prima dell'adunanza nella quale dovrà essere iniziato l'esame.

Art. 57- Numero legale delle sedute e delle votazioni

1. All'ora indicata nell'avviso di convocazione o, comunque, entro i successivi 60 (sessanta) minuti, il Presidente, fuori delle ipotesi di cui all'art.43, fa procedere all'appello nominale dei Consiglieri che viene eseguito dal Segretario Generale ed i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i Consiglieri non siano presenti nel numero necessario per la validità della seduta, il Presidente dispone che si proceda a un secondo appello, trascorsi ulteriori 30 (trenta) minuti.

2. Qualora, anche al secondo appello, il Consiglio non risulti in numero legale, il Presidente dichiara deserta la seduta e il Segretario ne dà atto a verbale con l'indicazione dei nomi dei Consiglieri intervenuti e facendo, inoltre, menzione delle assenze previamente giustificate.
3. La seduta è dichiarata aperta quando è presente la maggioranza dei Consiglieri. La verifica è effettuata tramite appello nominale. L'apertura della seduta è annunciata da tre squilli di campanello.
4. I Consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al Segretario comunale il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello legale, avverte il Presidente che può far richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, disporre la ripetizione dell'appello.
5. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei presenti è tuttora inferiore a quello necessario, il Presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione da 5 (cinque) a 15 (quindici) minuti.
6. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è ancora inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei Consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.
7. Conclusa la discussione di un argomento e prima della votazione, ciascun Consigliere comunale ha diritto di chiedere al Presidente del Consiglio la verifica del numero legale.
8. Il Consiglio Comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non è presente la maggioranza dei Consiglieri assegnati. I Consiglieri che si astengono dal votare o votano astenuto si computano nel numero dei presenti ai fini della verifica del numero legale.

58 - Seduta di seconda convocazione

1. L'adunanza di seconda convocazione segue, in giorno diverso, un'adunanza di prima convocazione dichiarata deserta, e nella stessa possono essere trattati esclusivamente gli argomenti compresi nel programma dei lavori della seduta precedente.
2. L'avviso di cui all'art. 55 del presente Regolamento è rinnovato con le stesse modalità ai soli Consiglieri non intervenuti alla seduta dichiarata deserta.
3. Per la validità dell'adunanza, è necessaria la presenza di almeno 1/3 dei Consiglieri assegnati, fatte comunque salve diverse maggioranze richieste dalla legge, dallo statuto o dal presente regolamento per l'approvazione di determinate deliberazioni. Nel calcolo dei Consiglieri di cui al presente articolo non è ricompreso il Sindaco.

59 - Pubblicità delle sedute



1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, eccettuati i seguenti casi:
 - a. quando il Consiglio, con deliberazione motivata, stabilisca che la seduta debba essere non pubblica;
 - b. si rinvia all'art. 79 comma 2
 - c. quando la riservatezza della seduta è richiesta dalla legge.
2. I lavori del Consiglio Comunale sono resi pubblici in diretta streaming dal sito del Comune e possono essere diffuse anche attraverso i canali radio-televisivi.

60 - Segretario delle sedute

1. Le funzioni di Segretario del Consiglio Comunale sono svolte dal Segretario Generale, ovvero, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Segretario Generale, ovvero, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, da un Dirigente amministrativo designato dal Segretario Generale.
2. Qualora il Segretario Generale si trovi in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge e relativamente ad un argomento posto all'esame del Consiglio Comunale, il Consiglio deve scegliere uno dei suoi membri a fare le funzioni di Segretario, unicamente allo scopo di deliberare sopra tale oggetto e con l'obbligo di farne espressa menzione nel verbale. In tal caso, il Segretario Generale deve ritirarsi dalla adunanza durante la discussione e la deliberazione.
3. I compiti del Segretario del Consiglio Comunale sono:
 - a. effettuare l'appello nominale all'inizio della seduta, ovvero, nel corso della stessa, quando si verificano i casi contemplati dal presente Regolamento;
 - b. fornire assistenza giuridico - amministrativa;
 - c. verificare l'esito delle votazioni;
 - d. curare la verbalizzazione delle sedute;
 - e. su invito del Presidente del Consiglio, fornire chiarimenti al fine di facilitare l'esame degli argomenti in discussione;
 - f. su invito del Presidente del Consiglio, fornire informazioni sul funzionamento dell'organizzazione del Comune.

Art. 61 - Verbale delle sedute - Redazione e firma

1. Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa dal Consiglio Comunale.



2. Il Segretario Generale cura la verbalizzazione delle sedute.
3. Il verbale costituisce il fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riporta i motivi principali delle discussioni, l'oggetto integrale delle deliberazioni ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma non pubblica e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.
4. Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatte dai Consiglieri nel corso delle discussioni sono riportati esprimendo con la massima chiarezza e completezza possibile i concetti espressi da ciascun oratore.
5. I Consiglieri comunali possono richiedere al Presidente del Consiglio di ottenere in tempi urgenti e per casi particolari la trascrizione integrale o parziale di sedute del Consiglio Comunale.
6. Gli interventi dei Consiglieri possono essere integralmente riprodotti anche attraverso la registrazione su supporto magnetico e digitale.
7. Le registrazioni magnetiche e digitali sono conservate presso l'Ufficio del Consiglio Comunale.
8. Eventuali ingiurie, minacce o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere riportate a verbale. Soltanto quando il Consigliere che si ritiene oggetto delle stesse ne faccia richiesta, nel corso dell'adunanza, le stesse sono iscritte a verbale.
9. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere solo l'ordine degli interventi succedutisi e l'esito finale delle discussioni.
10. Il verbale delle adunanze è sottoscritto dal Presidente del Consiglio e dal Segretario Generale.

62 - Ordine durante le sedute e sanzioni disciplinari

1. Il Presidente del Consiglio Comunale provvede al mantenimento dell'ordine durante le sedute.
2. Durante le adunanze del Consiglio Comunale, i partecipanti debbono mantenere un contegno consono all'Assemblea, debbono osservare un comportamento dignitoso ed adottare un linguaggio corretto, tale da avere rispetto delle altrui opinioni e libertà al fine di garantire l'esercizio delle funzioni del Consiglio nel rispetto delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti.
3. I componenti del Consiglio e gli Assessori partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati.
4. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi debbono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.

5. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazioni che possano offendere l'onorabilità di persone.
6. Quando un Consigliere turba con il suo contegno la libertà delle discussioni o l'ordine della seduta, o pronuncia parole offensive o sconvenienti, il Presidente lo richiama all'ordine. Dopo un secondo richiamo all'ordine può disporre, l'iscrizione del richiamo nel processo verbale.
7. può disporre l'allontanamento del consigliere dall'aula per il resto della seduta.

Art. 63 - Disordini in aula

1. Quando insorgano disordini nell'aula e risultino vani i richiami all'ordine del Presidente, la seduta viene sospesa.
2. Se, ripresa la seduta, i disordini proseguono il Presidente, sentiti i Vice Presidenti e i Segretari Questori può nuovamente sospenderla a tempo determinato ovvero dichiararla conclusa. In questo caso il Presidente dispone la riconvocazione della seduta.

Art. 64 - Comportamento del pubblico e accredito e comportamento dei giornalisti

1. Il pubblico ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio Comunale:
 - a) deve essere identificato e le rispettive generalità essere trascritte in apposito registro custodito dalla Segreteria Generale;
 - b) presenza dall'apposito spazio allo stesso riservato:
 - i. a viso scoperto, indossando un abbigliamento consono, mantenendo un comportamento civile ed educato;
 - ii. rimanendo in silenzio ed astenendosi da ogni manifestazione di comunicazione verbale, non verbale o scritta;
 - iii. se in possesso di apparecchio di telefonia cellulare, questi deve essere silenziato e non può essere utilizzato, al pari di ogni altra apparecchiatura, per effettuare fotografie e/o riprese video e/o registrazioni audio;
 - iv. senza esibire cartelli, striscioni o altri supporti in genere, né esporre, in modo alcuno, immagini e/o scritte e/o divulgare fonti audio/video.

1 bis:

- a) I giornalisti, fotografi e cineoperatori ammessi alle postazioni di stampa in quanto accreditati secondo le modalità disciplinate e gestite dall'ufficio stampa devono operare esclusivamente dalle apposite postazioni loro riservate, mantenendo un comportamento e un abbigliamento consono all'Istituzione.
- b) E' vietata la riproduzione audio-video integrale delle sedute del civico consesso la cui pubblicità è assicurata dalla trasmissione streaming a cura della rete istituzionale.
- c) Durante il corso dei lavori, le modalità delle riprese audio-video ammissibili limitatamente allo svolgimento e all'esercizio del diritto di cronaca, nonché le interviste, devono essere concordate esclusivamente con l'ufficio stampa al fine di contemperare le esigenze di comunicazione e informazione con la necessità di assicurare l'ordinato svolgimento dei lavori in aula.

2. Gli operatori dell'informazione, giornalisti e foto-cine reporter, previo accreditamento da parte dell'Ufficio stampa dell'Ente, seguono i lavori del Consiglio Comunale nell'apposito spazio riservato alla "stampa". Questi, in ragione dei compiti e delle finalità d'istituto, sono autorizzati ad effettuare fotografie e/o riprese video e/o registrazioni audio.

3. Nel caso di disordini, se non valgono i richiami del Presidente, questi può ordinare, tramite la forza pubblica, l'allontanamento dall'aula dei responsabili ed eventualmente disporre la sospensione dei lavori. Se alla ripresa non possa comunque essere assicurato il regolare andamento della seduta, il Presidente, sentiti i Vice Presidenti e i Segretari Questori, provvede all'allontanamento del pubblico e, ove occorra, allo scioglimento dell'adunanza, a meno che il Consiglio su proposta del Presidente stesso o di almeno 5 (cinque) consiglieri non deliberi a maggioranza dei presenti che la seduta prosegua in forma non pubblica. Chi è allontanato dall'aula, non può rientrarvi per tutta la durata della seduta, salvo quanto previsto al comma 6.

4. La forza pubblica non può entrare nella parte dell'aula riservata ai Consiglieri se non su richiesta del Presidente o dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

5. Le regole di cui al presente articolo sono esposte nello spazio dell'aula del Consiglio comunale riservato al pubblico.

6. Alla persona alla quale viene contestata una violazione di cui al presente articolo, è vietato l'accesso sino ad un massimo di tre mesi, fatta salva l'applicazione di altra norma civile o penale.

7. Alla contestazione provvede il Presidente del Consiglio, sentito l'Ufficio di Presidenza, graduando la temporalità del divieto in ragione della gravità e della reiterazione del comportamento.

CAPO III **Svolgimento delle sedute**

Art. 65 - Dichiarazioni in apertura di seduta

1. Il Presidente, espletate le formalità preliminari, ha facoltà, in apertura di seduta, di prendere la parola per fare dichiarazioni su fatti ed argomenti di particolare importanza e rilievo, non concernenti oggetti o materie posti all'ordine del giorno e che non comportino deliberazioni né modifiche di provvedimenti già assunti dal Comune, né impegni di spesa di alcun genere.
2. La stessa facoltà spetta a ciascun Consigliere.
3. Nei casi d'urgenza, il Sindaco può richiedere al Presidente del Consiglio Comunale di fare comunicazioni al Consiglio. In tal caso il Presidente rende noto al Consiglio la richiesta del Sindaco, precisando l'oggetto della comunicazione. Sulle comunicazioni del Sindaco è consentito ad un Consigliere per ciascun Gruppo di intervenire nel merito e per non più di 5 (cinque) minuti ciascuno. Il Sindaco può chiedere di intervenire nuovamente in chiusura di dibattito per un tempo non superiore a 5 (cinque) minuti.
4. In apertura di seduta è consentito ai Presidenti delle Commissioni consiliari di fare dichiarazioni inerenti i lavori delle Commissioni stesse, previa comunicazione al Presidente del Consiglio.



5. Sulle comunicazioni non si apre il dibattito, ma possono essere avanzate solo richieste di chiarimento.

Art. 66 - Ordine di trattazione degli argomenti

1. Il Consiglio Comunale non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta.
2. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato, in apertura della seduta consiliare, solo per decisione motivata del Presidente o su richiesta del Sindaco o di un Consigliere, qualora nessuno dei Consiglieri si opponga. Nel caso di opposizioni, la proposta di modifica, sentiti i motivi, è messa immediatamente in votazione ed è accolta se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri votanti.
3. Salvo quanto previsto al secondo comma del presente articolo, le sedute del Consiglio si aprono con l'approvazione dei verbali delle precedenti sedute.
4. Dopo l'approvazione dei verbali e le eventuali comunicazioni da parte del Presidente del Consiglio Comunale, del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri, si procede alla trattazione delle questioni di attualità e, successivamente, delle deliberazioni. Esaurite queste ultime, si procede alla trattazione degli altri argomenti, così come iscritti all'ordine del giorno.

Art. 67 - Apertura della discussione

1. La discussione sulle proposte di deliberazione è aperta dal Presidente del Consiglio che enuncia l'oggetto della proposta.
2. La relazione illustrativa di ciascun argomento da trattare è fatta dal Sindaco o dall'Assessore proponente o dal Consigliere firmatario della proposta.
3. Il Presidente del Consiglio Comunale può autorizzare dirigenti comunali a svolgere relazioni tecniche in Consiglio o a dare informazioni su argomenti all'ordine del giorno, ovvero può invitare consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione a fornire illustrazioni e chiarimenti.
4. Gli Assessori sono tenuti ad essere presenti durante le sedute del Consiglio Comunale, con funzioni di relatore, quando sono trattati atti di propria competenza e possono intervenire a conclusione del dibattito, prima della votazione.
5. Dopo la relazione, i Consiglieri che intendono parlare sull'argomento posto all'ordine del giorno debbono fare richiesta al Presidente, il quale accorda la parola secondo l'ordine delle iscrizioni.
6. Viene, di norma, garantita l'alternanza, nel concedere la parola, ai Consiglieri di maggioranza ed a quelli di minoranza.



Art. 68 - Disciplina della discussione

1. Spetta al Presidente dichiarare aperta la seduta, dirigere e moderare la discussione, accordare e togliere la parola, dichiarare chiusa la discussione, mettere in votazione le proposte, proclamarne il risultato ed adottare in genere tutti i provvedimenti previsti dal regolamento per un ordinato svolgimento dei lavori.
2. I Consiglieri che intendono parlare su di un oggetto posto all'ordine del giorno, debbono fare richiesta al Presidente, il quale accorda la parola secondo l'ordine delle iscrizioni.
3. Nessun Consigliere può parlare più di una volta sullo stesso argomento iscritto all'ordine del giorno o su una mozione d'ordine, esclusa la replica sulle mozioni ed interrogazioni, la dichiarazione di voto ed i richiami al Regolamento o all'ordine del giorno.
4. Il Consigliere ha diritto di esprimere il suo pensiero sull'argomento in discussione, senza discostarsi dal tema e comunque nel limite massimo di 10 (dieci) minuti.
5. Qualora l'oratore non si attenga all'argomento in discussione o assuma un comportamento offensivo nei confronti degli altri partecipanti alla seduta o del pubblico, oppure adoperi espressioni contrarie alle leggi, allo statuto o al regolamento, il Presidente lo richiama. Se il Consigliere persiste nel suo atteggiamento, gli toglie la parola. Il Presidente toglie altresì la parola all'oratore che, seppure richiamato, protragga il proprio intervento oltre i limiti di tempo previsti o concordati in base al regolamento.
6. Quando si tratti di argomenti di particolare importanza, il Presidente del Consiglio può stabilire deroghe alla durata degli interventi.
7. Il Consigliere che, nei termini sopra indicati, riassuma oralmente un più ampio intervento scritto può chiedere che il testo integrale di tale intervento sia inserito agli atti e che ne sia fornita copia ad ogni Gruppo.
8. Solo al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamarlo all'osservanza del regolamento, alla durata degli interventi o per impedire divagazioni. Se il Presidente ha richiamato all'ordine due volte il Consigliere e questo persiste nel divagare oppure ecceda nella durata prevista per l'intervento, gli inibisce di continuare a parlare.
9. Nel corso di una stessa discussione può essere concessa nuovamente la parola al Consigliere solo per una questione di carattere incidentale, per fatto personale o per dichiarazione di voto. Al Sindaco e ai componenti della Giunta può essere nuovamente concessa la parola per brevi precisazioni e chiarimenti che il Presidente del Consiglio Comunale consideri utili allo svolgimento della discussione.
10. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal presente Regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.
11. I Consiglieri parlano, di norma, in piedi, dalla propria postazione dirigendo sempre la parola all'assemblea o al Presidente. Non sono ammesse discussioni in forma di dialogo tra i Consiglieri.

12. La regolarità delle votazioni ed il loro esito sono accertate dal Presidente. Nel caso di contestazioni sui voti espressi o di non corrispondenza fra il numero dei presenti rispetto ai votanti ed agli astenuti, il Presidente, sentiti i Segretari Questori, i Vice Presidenti e valutate le circostanze, ha la facoltà di procedere a controprova ad appello nominale o ad annullamento della votazione; in questo ultimo caso dispone l'immediata rinnovazione della votazione e che il risultato sia verificato con l'assistenza dei Segretari Questori.
13. Qualora le commissioni consiliari abbiano espresso all'unanimità dei votanti, voto favorevole ad una proposta di deliberazione, il dibattito non ha luogo e il Presidente passa senz'altro alla votazione, previa, se richieste, le dichiarazioni di voto. Per giustificati motivi, 5 (cinque) Consiglieri o un Capogruppo possono chiedere che venga aperto il dibattito.
14. Nel caso di discussione di ordini del giorno, di richiesta di sospensione o inversione dell'O.d.G. non è previsto l'appello nominale.

Art. 69 - Mozioni d'ordine

1. Sono mozioni d'ordine esclusivamente i richiami verbali all'applicazione della legge, dello Statuto e del regolamento, al rispetto delle modalità di discussione e votazione degli argomenti posti all'ordine del giorno della seduta oppure per la richiesta di priorità per una discussione o votazione. Le mozioni d'ordine hanno precedenza sul prosieguo dell'esame di un argomento e ne fanno sospendere la discussione.
2. La mozione d'ordine è proponibile, da parte di un componente del Consiglio, in qualsiasi momento della seduta, intervenendo per un tempo non superiore a 2 (due) minuti. Una mozione sulla quale il Presidente o il Consiglio si siano già pronunciati, non può essere ripresentata nel corso della discussione dello stesso argomento.
3. Il Presidente del Consiglio Comunale, verificata la legittimità e la fondatezza della richiesta, dopo l'intervento del proponente, concede la parola esclusivamente a due Consiglieri, uno a favore ed uno contrario, per non più di 5 (cinque) minuti ciascuno, prima di sottoporre la questione al Consiglio, che decide a maggioranza dei presenti con votazione per alzata di mano.

Art. 70 - Questione pregiudiziale e sospensiva

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un dato argomento non sia discusso per ragioni di legittimità, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione, proponendo il ritiro dell'argomento stesso.
2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione dell'argomento, richiedendo che lo stesso sia rinviato ad altra seduta.
3. Il Presidente del Consiglio ha facoltà di ammetterle anche nel corso della discussione, qualora la presentazione sia giustificata da nuovi elementi emersi dopo l'inizio del dibattito.

4. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte possono parlare, oltre al proponente - o ad uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più Consiglieri - esclusivamente due Consiglieri, uno a favore ed uno contrario, per un tempo non superiore a 5 (cinque) minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.



Art. 71 - Fatto personale

1. Costituisce "fatto personale" l'essere censurato nella propria condotta o sentirsi attribuire fatti non veri o opinioni difformi da quelle espresse.
2. Il Consigliere che chiede la parola per fatto personale deve precisarne la ragione immediatamente dopo l'intervento o il fatto che ne ha dato origine. Tale richiesta va avanzata presso la Presidenza. Se il Presidente del Consiglio Comunale ritiene fondata la richiesta, concede la parola per 3 (tre) minuti al richiedente a conclusione del dibattito che vi ha dato luogo.
3. In caso di pronuncia negativa da parte del Presidente del Consiglio, se il Consigliere dovesse insistere, il Presidente pone a votazione la richiesta, senza discussione, con votazione palese a maggioranza dei presenti.
4. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il Consigliere o i Consiglieri che lo hanno provocato; successivamente è consentita la replica al Consigliere che ha sollevato il "fatto personale".

72 - Emendamenti: presentazione

1. Gli emendamenti possono essere soppressivi, aggiuntivi e sostitutivi, e possono essere proposti dal Sindaco, dai Consiglieri o dalle Commissioni consiliari. Agli emendamenti aggiuntivi o sostitutivi possono proporsi subemendamenti.
2. La presentazione degli emendamenti alle deliberazioni, alle mozioni, alle risoluzioni ed agli ordini del giorno si effettua in forma scritta, anche durante la seduta del Consiglio. I subemendamenti vengono presentati per iscritto in aula. Gli emendamenti e i subemendamenti che comportino maggiori spese o minori entrate debbono essere presentati almeno 24 (ventiquattro) ore precedenti la seduta e devono essere accompagnati dai pareri necessari e da eventuali fonti di finanziamento.
3. Le Commissioni formulano gli emendamenti in sede di esame dell'atto.
4. Il Sindaco può presentare emendamenti e subemendamenti con le modalità di cui al precedente comma 2. Sulle proposte di Giunta, in caso di assenza del Sindaco gli emendamenti o sub emendamenti sono presentati dal Vice Sindaco.
5. Il Presidente del Consiglio Comunale, quando ritiene che l'emendamento o il subemendamento abbia effetti sostanziali, lo sottopone a votazione previa acquisizione del parere di regolarità tecnica del dirigente competente e, se necessario, del parere di regolarità

contabile. Il Presidente informa il Consiglio del parere reso. In assenza del parere, il Presidente dispone la sospensione della discussione fino all'acquisizione dello stesso.

6. Il Presidente può dichiarare inammissibili gli emendamenti contrastanti con deliberazioni già adottate nella stessa seduta in cui sono discussi, o con altri emendamenti o subemendamenti precedentemente approvati; può altresì disporre che gli emendamenti meramente formali siano discussi in sede di coordinamento finale.
7. Gli emendamenti formulati dai Consiglieri o dalle Commissioni in sede consultiva formano oggetto di esame ed eventuale approvazione da parte del Consiglio. Se gli emendamenti risultino accolti, per iscritto o con apposita dichiarazione in Consiglio, da parte del proponente dell'atto o da parte della Giunta, l'atto viene posto in votazione con le proposte di modifica accolte, salvo quanto disposto dal comma successivo.
8. Gli emendamenti alle mozioni formulati dalle Commissioni in sede di esame delle stesse, se accolti dal proponente, fanno sì che le mozioni interessate diventino di iniziativa della Commissione stessa. Diversamente le Commissioni hanno facoltà di proporre una mozione contrapposta da discutere e votare in Consiglio anche se non iscritta all'ordine del giorno.
9. Nel caso in cui sullo stesso atto si siano espresse disgiuntamente più Commissioni, proponendo pareri o emendamenti tra loro contrastanti sullo stesso punto, il Presidente del Consiglio Comunale può convocare in seduta congiunta le Commissioni prima della seduta del Consiglio Comunale o sentire i Presidenti delle stesse al fine di pervenire ad un parere o emendamento unificato.
10. Per gli eventuali emendamenti concernenti il Bilancio di previsione, trova applicazione quanto previsto nel Regolamento di contabilità.

Art. 73 - Emendamenti: discussione

1. Su tutti gli emendamenti presentati ad uno stesso articolo si svolge un'unica discussione. Quando il documento proposto non sia redatto in articoli, il Presidente del Consiglio Comunale può dividerlo in sezioni omogenee per dare ordine alla discussione degli emendamenti.
2. Nessun Consigliere, anche se presentatore di più emendamenti, può parlare più di una volta in relazione allo stesso articolo o alla stessa sezione e per non più di cinque (5) minuti.
3. I subemendamenti e gli emendamenti sono votati nell'ordine prima della proposta in esame. Nelle votazioni sugli emendamenti e sui subemendamenti sono posti in votazione, nell'ordine, quelli soppressivi, quelli modificativi e quelli aggiuntivi. Il Presidente ha facoltà di modificare l'ordine di votazione quando lo reputi opportuno ai fini dell'economia e della chiarezza della votazione stessa.
4. Tutti i Consiglieri proponenti possono comunicare al Presidente, prima dell'inizio della discussione degli emendamenti, l'intento di ritirare gli emendamenti proposti e sostituirli con una propria controproposta sottoscritta da almeno cinque Consiglieri che deve contenere

il testo che si intende sottoporre a votazione. In questo caso, il Presidente, sospende la discussione degli emendamenti proposti dai Consiglieri richiedenti, sottopone alla discussione e al voto gli emendamenti residui. La votazione finale si svolge sui testi contrapposti.

Art. 74 - Chiusura della discussione

1. Quando tutti i Consiglieri iscritti hanno parlato e sono intervenuti le repliche del Presidente e/o del relatore, il Presidente stesso dichiara chiusa la discussione e ne riassume l'andamento e le proposte emerse.
2. Chiusa la discussione, si procede alla votazione.



Art. 75 - Dichiarazioni di voto e proclamazione dei risultati

1. Nessun Consigliere, una volta dichiarata chiusa la discussione, può ottenere la parola se non per semplice dichiarazione di voto, per la quale non può essere concesso un tempo superiore ai 3 (tre) minuti. Tale limite è integrato di ulteriori 2 (due) minuti nel caso di votazione del bilancio preventivo, del conto consuntivo, del piano regolatore e dei piani di programmazione.
2. Il Consigliere che annuncia il voto a nome del proprio Gruppo può parlare per non più di 5 (cinque) minuti; tale limite è integrato di ulteriori due minuti per ogni componente il gruppo stesso presente in Aula.
3. Sono escluse dichiarazioni di voto:
 - a. quando sia ammesso un solo intervento a favore e uno contro o un solo intervento di un Consigliere di maggioranza e di minoranza;
 - b. nei casi in cui si proceda al voto segreto;
 - c. negli altri casi previsti dal presente Regolamento.
4. Nelle votazioni per la elezione del Presidente del Consiglio, la seduta è presieduta dal Consigliere anziano. Lo spoglio delle schede è espletato dal Consigliere Anziano coadiuvato da 2 (due) Consiglieri, uno della maggioranza, l'altro della minoranza.
5. L'accertamento dei risultati e ogni operazione di voto è curata dal Presidente, dal Segretario Generale e dai Segretari Questori. Qualora uno o entrambi i Segretari Questori risultino assenti, il Presidente procederà alla loro sostituzione nominando 1 (uno) o 2 (due) Consiglieri Scrutatori.
6. La proclamazione del risultato del voto è fatta dal Presidente del Consiglio Comunale con le formule "Il Consiglio Comunale ha approvato" ovvero "Il Consiglio Comunale non ha approvato" e con la specifica del numero dei voti favorevoli, di quelli contrari e di quelli astenuti.

7. Ogni proposta si intende approvata quando abbia ottenuto la maggioranza (metà più uno) dei votanti, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge o dallo Statuto, nei quali si richiedono qualificate maggioranze ovvero particolari forme e modalità di votazione.
8. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio Comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei Consiglieri.
9. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

Capo IV

Delle votazioni

Art. 76 - Votazione palese

1. La votazione è palese quando si svolge in modo tale che il contenuto del voto di ciascun Consigliere possa essere conosciuto immediatamente e direttamente da tutti gli altri Consiglieri presenti.
2. La votazione palese è la regola e può farsi per alzata di mano o per appello nominale, quando è prevista dalla legge, dallo Statuto o dal presente Regolamento o su richiesta di almeno 3 (tre) Consiglieri al termine della discussione e prima che il Presidente abbia invitato il Consiglio a votare.
3. La votazione per alzata di mano si svolge a seguito dell'invito rivolto dal Presidente del Consiglio ai Consiglieri a dichiararsi favorevoli, contrari o astenuti; salvo i casi di votazione a maggioranza evidente, si passa a controprova intesa ad accertare il risultato della stessa.
4. La votazione per appello nominale si svolge con la chiamata da parte del Segretario comunale dei Consiglieri, i quali debbono dichiarare, a voce alta ed in risposta al proprio nome, con un "sì", oppure "no", oppure con un "astenuto" la loro intenzione di dichiararsi favorevoli, o contrari, o di astenersi, fermo restando quanto previsto all'art. 75 comma 1.

Art. 77 - Votazione segreta

1. La votazione è segreta quando si svolge in modo tale che il contenuto del voto di ciascun Consigliere non possa essere mai conosciuto da chiunque altro.
2. Sono assunte in seduta segreta e a votazione segreta, le deliberazioni che importano di necessità la formulazione di giudizi, valutazioni e apprezzamenti su qualità morali o capacità professionali di persone.
3. Sono assunte in seduta pubblica con voto segreto, le deliberazioni che concernano persone, quando ne faccia richiesta almeno 1/3 dei Consiglieri assegnati.

4. La votazione segreta deve avere luogo con il sistema delle schede segrete:
 - a. se si tratta di approvare o di respingere una proposta, il voto sarà dato scrivendo “si” oppure “no” sulla scheda;
 - b. se si tratta di nominare persone, il voto sarà dato scrivendo sulla scheda il nome di coloro in favore dei quali si intende votare. E’ consentito distribuire ai Consiglieri schede precedentemente preparate con i nomi dei candidati;
 - c. le schede, debitamente piegate, vengono poste in un’urna; il loro spoglio è fatto dagli scrutatori con l’assistenza del Segretario Comunale.
5. Le schede bianche e nulle non vengono assegnate a nessuno, ma concorrono alla formazione del quorum e al calcolo della maggioranza.

Art. 78 -Votazione per singole parti

1. Il Presidente può disporre, di sua iniziativa o a richiesta anche di un solo Consigliere, che si proceda a votazione per divisione delle singole parti di una proposta di deliberazione.
2. Quando si tratti di votare i regolamenti, si procede, di norma, a votazione per singoli articoli.
3. In ogni caso, su ogni proposta di deliberazione il Consiglio deve esprimersi con unica votazione finale.

Art. 79 - Astensione dal voto

1. I Consiglieri hanno facoltà di astenersi dal votare e la esercitano facendone espressa dichiarazione. Sono considerati astenuti i Consiglieri presenti che, invitati a votare, non partecipano alla votazione, né dichiarano di astenersi.
2. I Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie, verso il Comune e verso le aziende comunali dallo stesso amministrate o soggette alla sua vigilanza come pure quando si tratta di interesse proprio o di loro parenti o affini fino al quarto grado o di conferire impieghi ai medesimi.
3. L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di parenti ed affini entro il quarto grado.
4. Il divieto di cui ai precedenti comma 2 e 3, comporta l’obbligo di assentarsi dall’adunanza per tutto il tempo della discussione e votazione delle relative deliberazioni. I Consiglieri obbligati ad astenersi e ad assentarsi ne informano il Segretario comunale che dà atto a verbale dell’avvenuta osservanza di tale obbligo.



Art. 80 - Coordinamento formale e tecnico

1. E' coordinamento formale del testo di una deliberazione o di un atto di indirizzo la riformulazione dei rinvii interni, della numerazione degli articoli, la correzione di errori materiali e sintattici, che scaturiscono dall'approvazione di emendamenti al testo originario. Il coordinamento formale è affidato dal Presidente del Consiglio Comunale agli uffici competenti. Il testo definitivo è quello che risulta dall'operazione di coordinamento formale.
2. E' coordinamento tecnico del testo di una deliberazione o di un atto di indirizzo l'operazione con la quale, oltre a quanto previsto nel comma 1, si procede alla riformulazione dei rinvii esterni, alla riformulazione della sequenza delle disposizioni, alla riformulazione delle rubriche delle parti di cui si compone il testo medesimo, all'eventuale correzione di errori logici nei quali sia incorso il Consiglio nell'approvazione degli emendamenti.
3. Il Presidente del Consiglio Comunale può procedere al coordinamento tecnico del testo:
 - a. dopo il voto finale, se il Consiglio lo autorizza; in tal caso il testo definitivo è quello che risulta dall'operazione di coordinamento tecnico effettuata dagli uffici competenti;
 - b. prima del voto finale sulla proposta, sottoponendo al voto del Consiglio il testo finale come risulta dal coordinamento medesimo; il Presidente può rinviare il voto finale alla successiva seduta; in ogni caso il testo finale è sottoposto al voto del Consiglio.

TITOLO V

DOTAZIONI LOGISTICHE E FINANZIARIE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 81 - Ufficio del Consiglio Comunale

1. Fa parte dell'Ufficio del Consiglio Comunale il personale che organizza e svolge attività di segreteria e di supporto al Presidente del Consiglio Comunale, alle Commissioni, ai Gruppi Consiliari, agli organismi di partecipazione. Le segreterie dei Gruppi consiliari dipendono funzionalmente dai rispettivi Presidenti di Gruppo consiliare.
2. L'Ufficio del Consiglio Comunale cura la programmazione e lo sviluppo delle funzioni di supporto organizzativo, informativo, giuridico e amministrativo per le attività del Consiglio, delle Commissioni e dei Gruppi consiliari, organizzando in particolare le sedute del Consiglio Comunale, la gestione degli atti di iniziativa dei Consiglieri, l'organizzazione delle iniziative del Presidente e delle Commissioni consiliari. Assiste la Presidenza del Consiglio Comunale per lo svolgimento delle funzioni attribuitele dalla legge e dallo Statuto, nonché di quelle relative alla rappresentanza del Consiglio Comunale. Cura la redazione e la raccolta della produzione normativa, compie studi per la proposizione e l'aggiornamento, anche in rete civica, dei regolamenti comunali. Gestisce i rapporti con i diversi Uffici del Comune e con gli organismi di partecipazione.

3. L'Ufficio del Consiglio Comunale è dotato degli strumenti tecnici e informatici necessari allo svolgimento delle attività degli organi consiliari e di quelli indicati al precedente comma.
4. All'Ufficio del Consiglio Comunale sovrintende l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale.
5. Qualora per esigenze funzionali collaborino al supporto dell'attività del Consiglio altri dipendenti comunali o strutture organizzative, essi, per lo svolgimento di tali attività, dipendono funzionalmente dal Presidente del Consiglio Comunale.

Art. 82 - Risorse finanziarie del Consiglio Comunale

1. Il bilancio comunale, nei limiti imposti dalla legge e della rispettiva disponibilità, garantisce risorse necessarie per il buon funzionamento del Consiglio Comunale, per le ordinarie attività dei suoi organismi, per l'efficienza dei suoi uffici.
2. Gli atti autorizzativi necessari per le spese di cui al comma precedente sono assunti dal Dirigente competente cui fa capo l'Ufficio del Consiglio Comunale. Ove siano necessarie deliberazioni della Giunta, esse sono proposte dal Sindaco sulla base di richiesta scritta del Presidente del Consiglio Comunale.

Art. 83 - Sedi e attrezzature

1. All'Ufficio del Consiglio Comunale, alle Commissioni ed ai Gruppi consiliari sono assegnati locali idonei e la strumentazione necessaria allo svolgimento delle loro funzioni istituzionali.

TITOLO VI PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 84 - Istanze, Proposte e petizioni

1. Si rinvia alle previsioni di cui al capo V del Regolamento approvato dal Consiglio comunale con delibera n. 95 del 29.12.2016.



TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

85 - Diffusione del Regolamento

1. Copia del presente Regolamento è inviata dal Presidente del Consiglio al Sindaco e ai Consiglieri comunali in carica.
2. Copia del Regolamento sarà depositata nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale, durante le riunioni, a disposizione dei Consiglieri.

3. Copia del Regolamento sarà consegnata a cura del Segretario Generale a tutti i Consiglieri eletti, in occasione della proclamazione.
4. Copia del Regolamento deve essere disponibile sul sito internet del Comune nell'apposito link "Statuto e Regolamenti".

86 -Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio Comunale assegnati, entra in vigore il 31° giorno dalla sua pubblicazione all'albo pretorio online.
2. Sostituisce ed abroga la precedente regolamentazione che disciplinava il funzionamento del Consiglio Comunale, delle Commissioni Consiliari permanenti e dei Gruppi consiliari.

87 -Norme transitorie e finali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alla Legge e allo Statuto.
2. L'articolo 18 ed ogni altro rinvio ad esso riportato, entrerà in vigore previa modifica dello Statuto comunale, così come ogni eventuale ulteriore disposizione che risulti in contrasto e/o difformità allo stesso.

